



Università per Stranieri di Perugia

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

**CORSO DI LAUREA IN  
COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE  
E PUBBLICITARIA**

**Titolo della tesi**

**DIRITTI UMANI.  
IL CASO DEI PROFUGHI PALESTINESI IN LIBANO**

**Laureanda**

Serena Ricci

**Relatrice**

**Correlatrice**

Prof.ssa Monia Andreani

Prof.ssa Maura Marchegiani

A.A. 2013-2014



## **INDICE**

|                                                                                                    |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Introduzione</b>                                                                                | <b>Pag. 5</b>  |
| <b>1. "SABRA E SHATILA" 1982. ANALISI DI UN MASSACRO</b>                                           | <b>Pag. 8</b>  |
| 1.1. I profughi palestinesi in Libano. Una breve narrazione storica                                | <b>Pag. 8</b>  |
| 1.2. La Nuova storiografia israeliana sulla nascita del problema dei profughi palestinesi nel 1948 | <b>Pag. 12</b> |
| 1.3. Il massacro. <i>"Ce lo dissero le mosche..."</i>                                              | <b>Pag. 18</b> |
| <b>2. DAI DIRITTI PROCLAMATI AI DIRITTI NEGATI</b>                                                 | <b>Pag. 28</b> |
| 2.1. Lo status giuridico dei profughi palestinesi                                                  | <b>Pag. 28</b> |
| 2.2. I campi profughi in Libano. Un'analisi politica e sociale                                     | <b>Pag. 31</b> |
| 2.3. Quali diritti?                                                                                | <b>Pag. 38</b> |
| 2.4. Il ruolo dell'UNWRA e delle ONG                                                               | <b>Pag. 44</b> |
| <b>3. UN'ANALISI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE</b>                                                    | <b>Pag. 48</b> |
| 3.1. Cittadinanza e Diritto internazionale                                                         | <b>Pag. 48</b> |
| 3.2. Il diritto al ritorno e all'autodeterminazione                                                | <b>Pag. 50</b> |
| 3.3. Quali risposte dal Diritto Internazionale per il futuro dei profughi palestinesi?             | <b>Pag. 60</b> |
| <b>Conclusioni</b>                                                                                 | <b>Pag. 64</b> |
| <b>Bibliografia</b>                                                                                | <b>Pag. 67</b> |
| <b>Appendice</b>                                                                                   | <b>Pag. 70</b> |



## Introduzione

In questo lavoro di tesi ho voluto affrontare il tema dei diritti umani dei profughi palestinesi in Libano. Spesso quando si parla del popolo palestinese quasi sempre fa notizia la grave situazione di violenza e di scontro che avviene nella striscia di Gaza mentre lo fa molto meno quella, altrettanto drammatica, dei profughi palestinesi che vivono lontani dal conflitto, come quelli del Libano. Il mio intento, quindi, è quello di porre l'attenzione su di loro, sulle loro difficili condizioni di vita nei campi, privati della dignità umana, condizioni oggi peggiorate con l'arrivo di oltre un milione di profughi siriani, anche palestinesi, che fuggono dalla drammatica guerra civile nel loro paese e che si sta trasformando in una vera e propria tragedia umanitaria con una pressione insostenibile sulla popolazione libanese di soli quattro milioni di abitanti. La presenza palestinese nel *Paese dei cedri* è effettiva da più di sessanta anni. Queste persone non godono dei diritti basilari come i cittadini di un qualsiasi stato e la soluzione alla loro condizione di profughi è da molti anni al centro delle iniziative di pace nel conflitto israelo-palestinese. Il tema è perciò quello dell'assenza dei diritti umani e di come e perché vengono negati. Questa popolazione, allontanata dalla Palestina nel 1948 o nel 1967, non ha più nulla, ha perso la terra e la casa. Non sono cittadini di alcuno stato, e per questo apolidi, e la loro particolarità è quella di essere nati esuli, senza possibilità di scelta né di appartenenza. Il proposito della tesi è pertanto quello di esaminare la contraddizione tra la proclamazione internazionale dei diritti inviolabili dell'uomo e la loro costante negazione. Oltre all'importanza oggettiva dell'argomento, ho affrontato il tema dei profughi palestinesi in Libano anche per ragioni che sono legate alla mia esperienza personale. Da qualche anno, attraverso la *onlus* "Ulaia Arte Sud", partner della maggiore Ong palestinese in Libano "*Beit Atfal Assumoud*", partecipo ad un progetto di sostegno a distanza di un bambino del Campo profughi di Beddawi, a nord di Beirut. Il mio

contributo gli garantisce il diritto allo studio attraverso un percorso che è iniziato dall'asilo e proseguirà fino alla scuola secondaria. Tre anni fa, con un viaggio organizzato da Ulaia, ho avuto la possibilità di visitare alcuni campi profughi in Libano. Lì ho conosciuto per la prima volta la realtà quotidiana dei campi, il dramma di queste persone che vivono senza diritti, che non esistono per nessuno, ed ho percepito anche la disillusione sul loro futuro. Nel campo di Sabra ho visitato la fossa comune, luogo fondamentale per la memoria storica dei palestinesi nella violazione dei diritti umani, recuperato grazie al Comitato "Per non dimenticare Sabra e Chatila" che lo ha salvato dal divenire una discarica. Qui sono sepolte una parte delle oltre duemila persone uccise nel massacro del 1982.

Dalla mia coinvolgente esperienza è così nata la volontà di approfondire e capire meglio le condizioni di vita e lo *status* dei loro diritti. Non si può parlare dei profughi palestinesi in Libano senza parlare del massacro di Sabra e Shatila del 1982, un genocidio condannato dal Diritto internazionale, tema che ho affrontato nel primo capitolo. Per comprendere i motivi di quel massacro ho cercato brevemente di ricostruire il contesto storico-politico che ha portato alla nascita del problema dei profughi, analizzando anche l'interessante e acceso dibattito che la Nuova storiografia israeliana ha scatenato a partire dalla fine degli anni ottanta all'interno del mondo accademico e non solo. Con un fine etico e scientifico ha messo in discussione il progetto sionista di Israele che nel 1948, per garantire la propria esistenza e sopravvivenza, ha causato la nascita del problema dei profughi palestinesi, che sarebbe avvenuta in violazione di quel principio di non-discriminazione che è alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo, proclamata proprio in quell'anno. Ho provato poi ad analizzare alcuni aspetti di quel genocidio le cui immagini hanno influito sull'opinione pubblica mondiale soprattutto per la crudeltà commessa su quelle persone, per lo più donne e bambini, intrappolati, senza scampo, cercando poi di capire come ha risposto il Diritto e la Giustizia internazionale nel punire questo crimine.

Nel secondo capitolo ho preso in considerazione lo *status* giuridico dei profughi che vivono in Libano analizzando la loro condizione di rifugiati alla quale si sovrappone quella di apolidi, disciplinate dal Diritto Internazionale. Ho proseguito nell'analisi sociale e politica dei campi profughi, di come sono cambiati nel corso degli anni e di come allo stesso tempo sono sempre rimasti luoghi "temporanei", che trattengono le persone in un limbo senza tempo, senza spazio, senza prospettiva, affidate soprattutto al sostegno delle Organizzazioni non governative il cui ruolo è divenuto ormai indispensabile. Alla fine del capitolo ho cercato di capire quali siano i diritti di cui possono beneficiare i profughi in Libano, cosa sia il principio di reciprocità fra gli stati che il Governo libanese applica a tutti gli stranieri come condizione essenziale per il godimento dei diritti umani e che è legato al possesso della cittadinanza di uno stato, mettendo così in luce i diritti umani violati. Infine, nell'ultimo capitolo, ho preso in analisi inizialmente il rapporto tra cittadinanza e universalità dei diritti, soffermandomi poi, in modo particolare, sul diritto al ritorno e all'autodeterminazione del popolo palestinese e sul ruolo e le risposte del Diritto internazionale nel sostenere e garantire tali diritti. Il problema descritto in questa tesi, e cioè la mancanza dei diritti dei profughi-apolidi palestinesi in Libano è un problema diffuso, non limitato solamente a loro, tanto che le similitudini con altri campi profughi non mancano. Ma a questo punto, la vocazione universale dei diritti umani, inviolabili e inalienabili, a distanza di 66 anni dalla loro proclamazione è rimasta in solo una enunciazione di principi? Perché vi è contraddizione tra ciò che viene affermato e la sua effettiva applicazione? Come possono i palestinesi dei campi profughi in Libano esseri considerati ancora "profughi-apolidi", privi delle condizioni minime di libertà necessarie per il rispetto della dignità umana, nonostante siano ormai da decenni presenti su quel territorio? Sono questi alcuni interrogativi che mi hanno guidato e ai quali proverò a dare una risposta.

# **1. "SABRA E SHATILA" 1982. ANALISI DI UN MASSACRO**

## **1.1. I profughi palestinesi in Libano. Una breve narrazione storica**

Il massacro di migliaia di profughi palestinesi avvenuto nei campi di Sabra e Shatila nel settembre del 1982 a Beirut, in Libano, è stato uno dei più violenti, disumani e drammatici della storia all'interno del conflitto arabo palestinese-israeliano. Fu condannato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 37/123 del 16 dicembre 1982 definendolo un atto di genocidio.

Per comprendere le ragioni di questo massacro è necessario analizzarne il contesto storico e le ragioni dell'esodo del popolo palestinese che è iniziato nel novembre 1947 con la Risoluzione 181 dell'Assemblea Generale della Nazione Unite che ha spartito la Palestina in due stati, uno arabo e uno ebraico, con Gerusalemme sotto l'egida dell'ONU, e proseguito con la nascita dello Stato di Israele nel maggio del 1948. Furono questi eventi a scatenare il conflitto ed a determinare la nascita del problema dei profughi palestinesi, problema che, nonostante la risoluzione 194 dell'Assemblea Generale della Nazione Unite dell'11 dicembre 1948 che sanciva il diritto al ritorno o il diritto ad un risarcimento per le proprietà perdute, ancora oggi non ha trovato una soluzione così come non si sono mai fermati i massacri da entrambe le parti, il numero delle cui vittime pesa però notevolmente a sfavore dei palestinesi. Per far fronte all'emergenza dei rifugiati nel 1949 l'Onu creò l'UNRWA (*United Nations Relief and Work Agency*) che doveva organizzare e alleviare la vita dei palestinesi all'interno dei campi profughi.

I violenti scontri armati tra l'esercito israeliano e quelli della coalizione degli stati arabi che non riconoscevano lo Stato di Israele

provocarono un vero e proprio esodo dei palestinesi verso Gaza e soprattutto verso i vicini paesi arabi in Cisgiordania, Libano, Siria e Iraq.

A partire dalla proclamazione dello Stato di Israele nel 1948 le narrazioni storiografiche arabe, israeliane e palestinesi hanno proposto una diversa e controversa visione di fatti sulle cause dell'esodo: per quella israeliana, che parla di 520.000 profughi, si trattò di fuga volontaria su istigazione degli stessi leader arabi iniziata già nella fase del piano di spartizione della Palestina, mentre per quella arabo palestinese, che parla di 900.000-1.000.000 profughi, si trattò di una premeditata operazione di espulsione.<sup>1</sup>

E' facile così comprendere come gli eventi del 1948 siano stati di fondamentale importanza per la storia successiva del conflitto, oltre a produrre una divaricazione delle rispettive narrative simboleggiate dal contrapposto significato che ne ha assunto l'anniversario che è il festeggiamento dell'indipendenza per Israele e la "*Nakba*" (tragedia) per il popolo palestinese. Il 1948 era già un periodo di tensione fra l'Unione Sovietica e gli USA, la guerra fredda era già in atto e la nascita di Israele diventò quasi un elemento centrale per il controllo del Medio Oriente, ma, per risarcire gli ebrei della tragedia dell'olocausto si aprì un altro dramma con la cacciata dei palestinesi dalle loro case. Non fu fatto nessuno sforzo nell'integrarli nei paesi arabi confinanti, anzi, furono lasciati nei campi profughi in condizioni di degrado perché servissero agli stati arabi come mezzo di pressione contro lo Stato di Israele ed all' Occidente per destabilizzare il Medio Oriente. Nessuno ha saputo dare una risposta al problema nato in Medio Oriente e senza dubbio la guerra fredda ha alimentato uno dei drammi ambigui e ancora oggi difficili da districare.<sup>2</sup>

Comunque, a causa dell'enorme afflusso di profughi e della mancanza di risposte dalla comunità internazionale i paesi ospitanti furono

---

<sup>1</sup>Cfr. Emiliani M., *La terra di chi?*, Geografia del conflitto arabo-israeliano-palestinese, Il Ponte, Milano, 2008, pp. 32-42

<sup>2</sup> Cfr. Viola P., *Storia moderna e contemporanea*, Einaudi, Torino, 2000, pp. 263-267, 311-314

costretti ad elaborare rapidamente delle politiche riguardo i rifugiati. La loro presenza aveva infatti pesanti ripercussioni su questi paesi ed in particolare sugli equilibri del Libano che da sempre si fondano su un difficile compromesso tra le tante comunità etnico-religiose presenti nel paese. Con l'ingresso di migliaia di profughi palestinesi veniva infatti messo fortemente a rischio l'assetto confessionale. Il Libano adottò infatti sin dall'inizio una rigida politica di repressione e di esclusione relegandoli in campi fatiscenti proprio perché il governo era preoccupato che alterassero il complicato equilibrio della nazione fra le componenti cristiane e quelle musulmane. La situazione, già di per sé delicata, si deteriorò con l'arrivo della seconda ondata di profughi nel 1967 a seguito della guerra arabo israeliana. Nel 1975 profughi palestinesi in Libano superavano i 300.000.<sup>3</sup> La loro presenza contribuì ad aumentare in modo consistente la popolazione araba tanto che nel 1975 esplose la guerra civile interconfessionale libanese tra i musulmani e i cristiano-maroniti.<sup>4</sup> Beirut fu tagliata in due: la parte occidentale musulmana e la parte orientale cristiana.

Il 1982 fu un anno di svolta perché in giugno l'esercito israeliano invade il Libano meridionale per "ripulire" l'area dai guerriglieri palestinesi che bombardavano contro Israele. La disastrosa operazione chiamata "Pace in Galilea" doveva limitarsi alla zona meridionale del paese ma si spinse invece fino a Beirut, assediando la capitale libanese e costringendo l'OLP (Organizzazione per la Liberazione della Palestina) a lasciare il paese.<sup>5</sup> Secondo Ilian Pappe, storico israeliano, era questa la politica aggressiva portata avanti dal ministro della difesa israeliano Ariel Sharon che intendeva occupare Beirut, cacciare dal paese la maggior parte dei profughi palestinesi, insediare un nuovo governo cristiano maronita filo

---

<sup>3</sup> Organizzazione non Governativa Palestinese in Libano, Beit Atfal Assumoud

<sup>4</sup> Cfr. Pappe I., *Storia della Palestina Moderna*, Una terra, due popoli, Einaudi, Torino, 2014, p. 182

<sup>5</sup> L'OLP è stata creata nel 1964 al Cairo per affermare la causa palestinese. Nel 1970 si era stabilita in Libano a seguito della cacciata dalla Giordania dopo il tentativo, fallito, di rovesciare la monarchia. Cfr. Emiliani M., op. cit., p. 78

israeliano per dare un colpo alla Siria che da sempre aveva un controllo sul paese e annientare l'OLP. Il Libano fu distrutto dai bombardamenti israeliani e così, in base ad un accordo raggiunto, l'OLP accettò di trasferirsi a Tunisi ma ponendo come condizione l'impegno del governo israeliano a non entrare con il suo esercito a Beirut ovest e l'arrivo di una forza multinazionale composta da Usa, Francia e Italia per supervisionare le partenze dei combattenti e dei dirigenti palestinesi e proteggere dai falangisti cristiani libanesi e dagli israeliani le popolazioni dei campi rimasti senza difesa.<sup>6</sup>

L'invasione israeliana rafforzò l'elemento cristiano-maronita della popolazione libanese tanto che facilitò la vittoria del leader cristiano Bashir Gemayel alle elezioni presidenziali dell'agosto 1982. Spinse però anche l'Iran, con il favore della Siria, alleato arabo, ad addestrare le milizie del Partito di Dio (*Hezbollah*), un nuovo movimento sciita radicale, che compare così sulla scena politica e destinato a divenire il nuovo nemico di Israele. Il 14 settembre 1982 il presidente Bashir Gemayel morì in un attentato e tra il 16 e il 18 settembre si è compiuto il massacro dei profughi palestinesi nei campi di Sabra e Shatila.<sup>7</sup> Centinaia di palestinesi, uomini donne e bambini, vennero massacrati dalla milizia libanese cristiano-maronita in cerca di vendetta per la morte di Gemayel, appoggiata e istigata da alti ufficiali dell'esercito israeliano.

Le responsabilità delle forze armate israeliane furono talmente chiare da convincere 400.000 israeliani a protestare contro il massacro e portarono ad istituire una commissione d'inchiesta presieduta da un ex magistrato della Corte suprema la quale congedò gli ufficiali implicati nell'episodio, dichiarò Sharon non idoneo a ricoprire la Carica di ministro della Difesa, concludendo così che i diretti responsabili erano le milizie cristiano maronite libanesi.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Cfr. Pappe I., op. cit., pp. 276-277

<sup>7</sup> Cfr. Emiliani M., op. cit., p. 78

<sup>8</sup> Cfr. Pappe I., op. cit., pp. 278-279.

## **1.2. La nuova storiografia israeliana sulla nascita del problema dei profughi palestinesi nel 1948**

Fondamentale importanza hanno gli eventi del 1948 in merito alla nascita del problema dei profughi palestinesi tanto che a partire dalla fine degli anni ottanta è stato il campo principale di ricerca dei "nuovi storici" israeliani e che ha determinato una forte contrapposizione ed un acceso dibattito tra i due autori più significativi, Benny Morris e Ilan Pappé. Che cosa li ha spinti? Innanzitutto l'apertura degli archivi di stato israeliani che in base alla cosiddetta "regola dei trent'anni" impone la pubblicazione di documenti riservati dopo questo arco di tempo il cui accesso ha generato un profondo revisionismo storiografico. In secondo luogo, ma non meno importante, ha contribuito la nascita di una nuova sensibilità, una coscienza critica, affermata in Israele in concomitanza con l'invasione dell'esercito israeliano in Libano nel 1982.

I due autori hanno analizzato gli effetti drammatici della questione palestinese, hanno messo in luce le reali responsabilità israeliane con un confronto critico sulla costruzione di quel sistema di potere e mentre Morris si è orientato prevalentemente verso le ricerche d'archivio, Pappé ha utilizzato anche fonti di storia orale. Per Morris il problema palestinese è nato dalla guerra, è stato quindi l'effetto delle operazioni militari a causare l'esodo di un gran numero di persone, le esecuzioni forzate, i saccheggi, le violente repressioni, i massacri. Lo storico afferma che non esiste prova di appelli di leader politici arabi che invitavano i palestinesi ad abbandonare le loro case, come non esiste prova dell'esistenza di un piano prestabilito di espulsione degli arabi dalla Palestina che fu invece il risultato inevitabile della guerra, pur ricordando l'esistenza di un'ipotesi di "trasferimento" della popolazione araba che però non esisteva prima dell'inizio della guerra.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Cfr. Morris B., *Esilio. Israele e l'esodo palestinese, 1947-1949*, Rizzoli, Milano, 2005, pp. 509-517

Ma fu in un'intervista rilasciata nel 2004 al quotidiano israeliano "*Haaretz*" che le dichiarazioni di Morris fecero molto scalpore in quanto, di fatto, riconosceva l'esistenza di un piano di espulsione:

«Gli Israeliani hanno perpetrato molti più crimini di quanto immaginassi. (...) A quanto pare molti ufficiali che hanno partecipato alle operazioni hanno compreso che l'ordine di espulsione che avevano ricevuto consentiva loro di portare a termine queste azioni per incoraggiare la popolazione ad andare via. (...) Non c'è giustificazione per atti di stupro. Non c'è giustificazione per atti di massacro. Quelli sono crimini di guerra. Ma, in certe condizioni, l'espulsione non è un crimine di guerra. (...) Non si può fare una frittata senza rompere le uova. Devi sporcarti le mani. (...) Quando la scelta è tra farsi distruggere o distruggere, è meglio distruggere. (...) Ci sono delle circostanze nella storia che giustificano la pulizia etnica. Io so che questa terminologia suona completamente negativa nei discorsi che stiamo facendo nel 21° secolo, ma quando la scelta è tra la pulizia etnica ed il genocidio, l'annientamento del tuo popolo, preferisco la pulizia etnica.»<sup>10</sup>

La pulizia etnica è la tesi sostenuta da Pappe per interpretare la nascita del problema dei profughi palestinesi, messa in atto secondo un piano prestabilito dalle autorità israeliane a partire già dalla spartizione della Palestina stabilita dall'Onu nel 1947 e proseguita poi nel 1948 per espellere dal nuovo stato ebraico il maggior numero possibile di arabi palestinesi, portando alla distruzione di 531 villaggi e al massacro di civili. Lo storico ritiene che i soldati israeliani avrebbero agito in base ad un atteggiamento diffuso nell'élite militare ed in base alle affermazioni delle stesse autorità sulla necessità di "ripulire" il paese. Procedevano circondando i villaggi da tre lati con mezzi militari costringendo gli abitanti a fuggire dal quarto lato. Molti palestinesi rimasero vittime di massacri, stupri, specialmente uomini in una età compresa tra i tredici e i trent'anni proprio perché in età da combattere. I Villaggi venivano bruciati, le terre

---

<sup>10</sup> Morris B., "Intervista sul quotidiano *Haaretz*" dell' 8 gennaio 2004 reperibile su <http://www.juragentium.org/topics/palestin/doc01/it/morris.htm>

venivano confiscate per costruire nuovi insediamenti ebraici, confisca che fu legalizzata da Israele con la Legge sulle "proprietà abbandonate" e giustificata con il diritto storico sul territorio. Alle strade e località venivano dati nomi ebraici.<sup>11</sup>

Certamente il dibattito aperto dai nuovi storici israeliani presenta differenti interpretazioni degli stessi fatti storici ma è interessante e di per sé non privo di riflessioni che vorrei approfondire. In questo lavoro di revisione storiografica sembra influire il complesso delle correnti filosofiche francesi della fine degli anni settanta. Questo spinge a fare una analogia con il pensiero di Michel Foucault su biopotere e biopolitica elaborato nel capitolo di *"La volontà di sapere. Storia della sessualità"* e nel Corso al Collège de France *"Bisogna difendere la società"* dove l'autore propone le sue analisi sulle strategie del potere nella storia della società, un potere capace di spingere l'uomo nella sfera della morte attraverso guerre, stermini e massacri, facendo scaturire una riflessione in merito all'esercizio dello stesso sulle popolazioni, sulle persone stesse.<sup>12</sup>

Foucault, riferendosi al nazismo e ai Totalitarismi, cerca di individuare le ragioni della nascita del razzismo descrivendo e analizzando il potere come lotta, scontro, guerra come politica continuata con altri mezzi tra due gruppi. Il potere, che viene a sottrarsi alla logica della sovranità, non si fonda più sul diritto di uccidere e le guerre si fanno per la sopravvivenza dei popoli. Nell'esercizio del potere nella società è necessario riconoscere e analizzare il biopotere, il potere sulla vita, usato per leggere i fenomeni della violenza, dell'esclusione, e che produce una forma di politica definita biopolitica, perché può accadere che proteggere una popolazione, assicurarne la sopravvivenza o esistenza, richieda l'eliminazione del pericolo e della minaccia rappresentati da una altra popolazione. Così il potere può trasformarsi in "razzismo di stato", uno

---

<sup>11</sup> Cfr. , Pappe I., op. cit., pp. 172-175

<sup>12</sup> Cfr. Foucault M., *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 119-124

strumento di strategia di difesa sociale, che però compromette la libertà degli uomini.<sup>13</sup>

Alla luce delle riflessioni di Foucault penso che, mentre per il nazismo il problema sostanziale fosse la purezza della razza, per Israele il problema è sempre stato ed è garantire la propria esistenza e sopravvivenza ed è in questi termini che prende forma la biopolitica di Israele, attraverso il contenimento della popolazione palestinese con massacri, sgomberi forzati, demolizione di case, distruzione di beni, espropriazione e confisca delle terre sulle quale vengono costruiti nuovi insediamenti per ebrei. Va considerato inoltre il peso delle implicazioni territoriali perché è la terra l'oggetto della politica, l'elemento centrale nella identità collettiva sia degli ebrei che dei palestinesi, tanto che in nome della loro identità le due popolazioni continuano così ad essere pronte a pagare un costo molto elevato.

Aggiungo, che l'obiettivo della politica israeliana è anche quello di condurre una battaglia demografica respingendo ogni istanza identitaria e indipendentista dei palestinesi, venendosi a configurare in qualche modo anche un problema di tipo razziale in quanto Israele teme di diventare etnicamente minoritaria nei propri territori.

Tutto questo è senza dubbio una politica discriminante che viene appunto perpetuata per escludere l'altro e che è in violazione di quanto stabilito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata il 10 Dicembre del 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove è proprio la non-discriminazione a costituire un principio basilare e generale relativo alla protezione dei diritti umani considerati inviolabili.

Mi sembra opportuno ricordare ed evidenziare che è esattamente nel 1948, ad ottobre, che il neonato Stato di Israele diventa membro dell'ONU e che nonostante l'impegno preso in virtù della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, seppure non vincolante, abbia violato e

---

<sup>13</sup> Cfr. Foucault M., *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano, 2010, pp.46-59

continuato a violare quei diritti umani universali dedicati appunto ai diritti di vita, libertà, sicurezza, tutela della proprietà.

Nondimeno, l'universalità della *Dichiarazione*, in cui sta appunto la forza innovativa e costituente dei Diritti Umani, è figlia della seconda guerra mondiale, della perdita di milioni di vite umane, poiché sono ancora vive le immagini di violenze, di stermini, e dello stesso genocidio degli ebrei. Ed è proprio sull'onda dell'indignazione per tutte le atrocità commesse durante quel periodo e per prevenire ulteriori drammatici conflitti che viene scritto questo documento per promuovere e garantire diritti e libertà come ideale comune con la convinzione che non potrà esserci un futuro di pace senza il rispetto dei diritti umani.

La *Dichiarazione* del 1948 segna l'inizio di una nuova epoca in quanto sono gli individui, e non solo più gli Stati, a divenire soggetti di diritto internazionale ai quali vengono riconosciuti diritti fondamentali in quanto esseri umani e non in quanto cittadini, senza distinzione di razza, colore, lingua, religione, di nascita o altra condizione.<sup>14</sup>

E' un fatto nuovo nella storia, nasce l' "Età dei diritti" come scrive Norberto Bobbio, perché con questa dichiarazione per la prima volta un sistema di valori trova fondamento, è universale, e viene esplicitamente dichiarato ed accettato dalla maggior parte degli uomini viventi sulla terra. Osserva che il problema della tutela dei diritti umani è certamente anteriore al secondo conflitto mondiale e risale almeno all'inizio dell'età moderna, passando attraverso le dottrine giusnaturalistiche, le dichiarazioni dei diritti dell'uomo che vengono incluse nelle costituzioni degli stati liberali, ma è solo con la fine della guerra che sono coinvolti tutti gli individui. L'affermazione di questi diritti oltre ad essere universale è anche positiva in quanto viene messo in atto un processo con il quale i diritti dell'uomo vengono riconosciuti, ma dovrebbero essere anche

---

<sup>14</sup> Cfr. Facchi A., *Breve Storia dei Diritti Umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Il Mulino, Bologna, 2013, , p. 125

effettivamente protetti da norme giuridiche, perché come ricorda Bobbio, per proteggerli non basta proclamarli.<sup>15</sup>

Già nella fase di preparazione di questo documento erano emerse le prime difficoltà tra quegli stati vincitori della seconda guerra mondiale che non volevano vincolarsi agli impegni in esso contenuti, difficoltà che si riproposero quando si trattò di fissare gli impegni e gli obblighi comuni a tutti gli Stati membri per il rispetto dei diritti proclamati. Così all'epoca dei primi anni della guerra fredda, il compromesso tra i paesi occidentali e quelli socialisti ed ex coloniali, sul quale è fondata appunto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell' Uomo, ha condotto all' emanazione nel 1966 dei due Patti internazionali, quello sui diritti civili e politici, cari all'occidente, e quello sui diritti economici, sociali e culturali, cari ai paesi del blocco sovietico. Sono entrati in vigore dieci anni dopo e diventano vincolanti ma solo per gli Stati che li ratificano. Di grande importanza è il fatto che i due Patti prevedono un nuovo fondamentale diritto che è quello di ogni popolo all' autodeterminazione ed al pieno e libero utilizzo delle proprie ricchezze e risorse naturali.

Ma poiché il processo che dovrebbe internazionalizzare questi importanti diritti è affidato alle istituzioni nazionali, il vero problema è stato e rimane quello della loro inattuazione e ineffettività.<sup>16</sup>

Infatti, nonostante esistano dichiarazioni condivise e firmate sulla carta queste, molto spesso, hanno un peso giuridico limitato per gli stessi Stati firmatari tanto che di fatto essi violano molte di queste norme. E' quindi necessario che proprio gli Stati non si limitino solo a condividere l'idea di diritti umani ma si impegnino a promuoverli nella propria cultura e farli rispettare ai cittadini.

E come ricorda Bobbio, si potrà parlare di tutela internazionale dei diritti dell'uomo solo quando una giurisdizione internazionale riuscirà a imporsi e a sovrapporsi alle giurisdizioni nazionali.

---

<sup>15</sup> Cfr. Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990 , pp. 17-45

<sup>16</sup> Cfr. Facchi A., *op.cit.*, pp. 126-131

### **1.3. Il massacro. "*Ce lo dissero le mosche...*"**

Il tempo nei campi di Sabra e Shatila si è fermato nel pomeriggio del giovedì 16 settembre del 1982 per ricominciare alle ore 10 del sabato 18. Fu eseguito un massacro, condannato dall' Onu nel dicembre 1982 come atto di genocidio.

La normativa internazionale sui crimini individuali trova fondamento il 9 dicembre del 1948 quando l' Assemblea delle Nazioni Unite adotta la Convenzione sul genocidio. Definisce il genocidio come un crimine internazionale e stabilisce che la giurisdizione penale su atti commessi da individui spetti ad un tribunale internazionale, peraltro non istituito, o, in mancanza, allo Stato sul cui territorio siano state poste in essere le condotte che costituiscano genocidio.<sup>17</sup>

Probabilmente, vista la complicata situazione interna di quel momento, non era nell' interesse nazionale del Libano punire i responsabili.

«Furono le mosche a farcelo capire. Erano milioni e il loro ronzio era eloquente quasi quanto l'odore. Grosse come mosconi, all'inizio ci coprirono completamente, ignare della differenza tra vivi e morti.(...) Erano dappertutto, nelle strade, nei vicoli, nei cortili, nelle stanze distrutte, sotto i mattoni crollati e sui cumuli di spazzatura. Gli assassini, i miliziani cristiani che Israele aveva lasciato entrare nei campi per spazzare via i terroristi, se ne erano appena andati. (...) Mentre eravamo lì, davanti alle prove di quella barbarie, gli israeliani ci osservavano. Dalla cima di un grattacielo a ovest li vedevamo che ci scrutavano con i loro binocoli da campo.. (...) Quello che trovammo nel campo palestinese di Shatila alle dieci di mattina del 18 settembre 1982 non era indescrivibile, ma sarebbe stato più facile da raccontare nella fredda prosa scientifica di un esame medico. C'erano già stati massacri in Libano, ma raramente di quelle proporzioni e mai sotto gli occhi di un esercito regolare e presumibilmente disciplinato. Nell'odio e nel panico della battaglia, erano state uccise decine di migliaia di persone. Ma

---

<sup>17</sup> Cfr. Cannizzaro E., *Diritto Internazionale*, G.Giappichelli Editore, Torino, 2012, pp.320-321

quei civili, a centinaia, erano tutti disarmati. Era stato uno sterminio di massa, un'atrocità ... (...) Era stato un crimine di guerra.»<sup>18</sup>

Furono queste le prime parole dell'inviato del *Times*, Robert Fisk, con le quali descrive come si presentarono i campi di Sabra e Shatila ai suoi occhi, degli altri giornalisti esteri e della Croce Rossa, arrivati sul posto quel terribile e afoso giorno di settembre, quando si era sparsa la voce di un massacro. Il sospetto che nei campi stava succedendo qualcosa di strano i giornalisti l'avevano avuto già nella notte del giovedì quando i traccianti degli aerei israeliani scendevano direttamente su Beirut ovest per inondare tutta la città di luce, un chiarore tale descritto da Fisk come "l'alba a mezzanotte".<sup>19</sup> L'ufficio stampa dell'esercito libanese, immediatamente interpellato, nega che stia succedendo qualcosa. Ma la zona dei campi era stata ermeticamente chiusa, nessuno poteva entrare o uscire.

Fisk racconta l'odore della morte che era dappertutto. Tra i giornalisti e i volontari c'era chi vomitava, chi piangeva, chi sveniva, chi aveva gli occhi impietriti alla vista di quello scempio; ma cominciarono comunque a scrivere, a scattare foto, per fermare quell'orrore che la mente umana non poteva e non può concepire, e che invece era lì, reale. Erano soprattutto anziani, donne, bambini e ragazzi, tutti civili disarmati. Erano dappertutto, nelle strade, nei vicoli, nei cortili, sotto i cumuli di spazzatura. Dopo aver visto un centinaio di morti smisero di contarli ma ritennero che probabilmente erano state massacrate mille persone e poi forse altre cinquecento. I cadaveri erano ovunque, gonfi, lasciati marcire al sole, e tra le vittime c'erano anche libanesi perché molti di loro, poveri, vivevano lì con i profughi.

I miliziani libanesi entrarono nei campi all'inizio in modo silenzioso con coltelli, asce e pugnali, così che tutti furono colti di sorpresa e nelle

---

<sup>18</sup> Fisk R.; *Il martirio di una nazione*, Il Saggiatore, Milano, 2010, pp. 396-397

<sup>19</sup> Cfr. Fisk R., *ivi*, p. 394

ultime ore, quando cominciava a circolare la voce che di quello che stava accadendo, cominciarono a sparare a tutto ciò che si muoveva. Gli anziani e i bambini furono barbaramente uccisi, torturati, castrati. Le donne e le bambine furono stuprate, oppure fatte a pezzi e ricomposte a forma di croce; quelle incinta avevano la pancia squarciata in lungo e in largo. Le teste dei neonati furono schiacciate contro i muri. C'erano file di ragazzi ai quali avevano sparato dopo averli allineati lungo un muro.

Ma i miliziani infierirono anche sui cadaveri perché tagliarono gambe, braccia, teste, mani, anche per saccheggiare bracciali e anelli alle donne, mutilando così quei corpi ormai morti.

Molti cadaveri e ciò che ne rimaneva, erano stati velocemente ammucchiati e coperti di terra e sabbia, molti altri sotterrati in fosse comuni. Sembrava che nessuno fosse stato risparmiato dalla rabbia di quei soldati. Ma fortunatamente c'erano dei sopravvissuti che erano riusciti a sottrarsi al massacro o che, nel caso di alcuni bambini, erano stati ben nascosti. Fisk raccolse diverse testimonianze dai superstiti, la maggior parte donne, che esprimevano con tono lamentoso il dolore per la perdita dei figli, dei mariti, un tono che diventava grido quando arrivava il momento di raccontare la tragedia. Molti di loro riconobbero nei massacratori le divise della milizia cristiana libanese, ma riconobbero anche i soldati israeliani che posizionati all'uscita dei campi rimandavano dentro con la forza quei ragazzi, uomini, che tentavano di fuggire oppure li portavano via con i camion. Riuscì a raccogliere anche dichiarazioni fatte dai dirigenti militari israeliani alla stampa, dove in particolare la più incriminante era quella che annunciava che la forza di difesa israeliana controllava tutti i punti chiave di Beirut ovest perché i campi profughi ospitavano un concentramento di terroristi, duemila secondo Sharon, e che tutti erano stati accerchiati e circondati. Per questo, sostiene Fisk, gli esecutori materiali erano stati sicuramente i miliziani cristiani, ma anche gli israeliani erano colpevoli. Erano rimasti a guardare gli assassini che entravano nei campi e li avevano assistiti con i razzi luminosi. Venne a

sapere da alcuni ufficiali falangisti che conosceva a Beirut che erano stati uccisi almeno duemila terroristi e che autocarri pieni di cadaveri erano stati visti uscire da Shatila.<sup>20</sup>

A documentare l'orrore del massacro c'era anche lo scrittore e commediografo francese Jean Genet che in quei giorni si trovava a Beirut. Si recò per alcune ore nei campi di Sabra e Shatila aggirandosi tra cadaveri e odore di morte. La sua testimonianza è di forte impatto umano e di apparente cinismo. Nella totale assenza di vita che c'è in quegli esseri umani e che li rende quasi inesistenti, lasciati lì, soli, abbandonati, lo scrittore cerca con lo sguardo, con un gesto, di trovare una presenza reale di quei corpi. Conoscerà a Shatila quella che lui definisce "l'oscenità dell'amore e l'oscenità della morte".<sup>21</sup>

La notizia del massacro provocò una ondata di indignazione in tutta la comunità internazionale. Ma furono soprattutto le immagini televisive del massacro che nel fare il giro del mondo influirono in modo particolare sull'opinione pubblica occidentale.

«Tutte le persone che, seppur inconsciamente, avevano sempre pensato che Israele fosse l'unico guardiano dei valori morali in un mondo anarchico, furono costrette a rivedere le loro convinzioni.»<sup>22</sup>

Anche la società israeliana manifestò la sua protesta ed il suo sdegno con una manifestazione di circa 400.000 persone e tale fatto costrinse il governo stesso a nominare una commissione di inchiesta, la Commissione *Kahan*, che nella relazione conclusiva del 1983, pur riconoscendo le responsabilità morali di Sharon, allora ministro della Difesa, tese a minimizzare i fatti e consigliò al governo di rimuoverlo dall'incarico. La

---

<sup>20</sup> Cfr. Fisk R, *ivi*, pp. 397-439

<sup>21</sup> Cfr. Genet J., *Quattro ore a Shatila*, Gamberetti Editrice, Roma, 2001, pp. 13-14

<sup>22</sup> Fisk R., *op. cit.*, p. 445

Commissione giunse alla conclusione che i diretti responsabili erano i falangisti della milizia libanese guidati da Elie Hobeika.<sup>23</sup>

Non si sono invece levate voci da parte della maggioranza dei Libanesi, una società che da sempre si regge su un difficile e complesso equilibrio etnico-religioso, che è passata attraverso una durissima guerra civile, e dove la paura è sempre stata il fattore predominante. Probabilmente, lo scontro per il potere tra i cristiani delle milizie maronite e i musulmani ha paradossalmente costituito per gli stessi Libanesi un modo per conservare la speranza in una soluzione interna che permettesse un ritorno alla "normalità", mettendo forse in atto un meccanismo di difesa e di sopravvivenza psicologica.<sup>24</sup>

Nel 2001 la Corte di Cassazione belga, che in base ad una legge del 1993 era la sola ad avere la competenza universale per i crimini di guerra e contro l'umanità, apre un processo su "Sabra e Shatila" e chiama testimoniare il responsabile del massacro Hobeika, il quale, qualche giorno prima, avrebbe avuto un incontro confidenziale con due senatori belgi dichiarando che era pronto a fare rivelazioni sul massacro e sui rapporti con i generali israeliani che dipendevano dal ministro della difesa Sharon. Hobeika muore in un attentato a Beirut nel 2002, Israele si oppose con successo al tentativo di incriminare Sharon e il caso venne archiviato a causa delle forti pressioni internazionali sul parlamento belga che fu costretto a modificare la legge riducendo la competenza universale della Corte.<sup>25</sup>

Nel novembre del 2013 il Tribunale per i crimini di guerra di Kuala Lumpur, dopo aver valutato le deposizioni di undici testimoni di accusa e numerose prove documentali, ha emesso una sentenza che condanna Israele e il generale in congedo Yaron che nel settembre 1982 era il

---

<sup>23</sup> Cfr. Fisk R., *ivi*, p. 420

<sup>24</sup> Cfr. Corm G., *Il Libano contemporaneo, storia e società*, Kaca Book, Milano, 2006, p. 235

<sup>25</sup> Franceschini E., *Beirut, assassinato Kobeika guidò la strage di Sabra e Chatila*, la Repubblica.it Mondo, articolo del 25 gennaio 2002, reperibile su <http://www.repubblica.it/online/mondo/hobeika/hobeika/hobeika/html>

comandante delle forze dentro e fuori dell'area del massacro e rileva che il rapporto *Kahan* mostra chiaramente che l'esercito israeliano aveva il controllo di Sabra e Shatila. Dichiara anche che tutti gli atti commessi contro i palestinesi nel corso degli ultimi 67 anni equivalgono ad un genocidio.

E' questo però un tribunale di coscienza e lo stesso è consapevole del fatto che il verdetto è solamente di natura dichiarativa. Ordina un risarcimento alle vittime e raccomanda alla Commissione per i Crimini di guerra di Kuala Lumpur di dare ampia pubblicità internazionale alla condanna per sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale perché il genocidio è un crimine universale per il quale innanzitutto vi è una responsabilità nazionale ad istruire azioni penali. Nello stesso tempo deplora quello che è il fallimento delle istituzioni internazionali.<sup>26</sup>

Ad oggi nessuno è stato punito per il massacro di Sabra e Shatila, ma risulta comunque difficile comprendere come sia stato possibile commettere una crudeltà così grande, contro tante donne, anziani e bambini indifesi, intrappolati e senza vie di fuga, un male tale, da sembrare quasi banale. Sembra esserci un' analogia con la "banalità del male" della filosofa Hannah Arendt dove nel processo a Eichmann<sup>27</sup> si riferisce all'uomo comune come essere banale, che obbedisce agli ordini, che commette crimini in una situazione che gli impedisce di pensare al male come atto da lui compiuto. Secondo la scrittrice è la coscienza che viene ad essere annullata ed è per questo che si è capaci di commettere il male considerandolo un semplice lavoro.

Anche gli uomini delle falangi cristiano maronite libanesi sono uomini comuni, che hanno scelto di far parte di una milizia paramilitare, che sono divenuti assassini, armati dalla forza di una ideologia religiosa,

---

<sup>26</sup> KIWCT, *Comunicato stampa del Tribunale per i crimini di guerra di Kuala Lumpur* del 25 novembre 2013 reperibile su <http://www.ulaia.org/PDF/PRESS%20RELEASE%20FOR%20IMMEDIATE%20RELEASE%20traduzione.pdf>

<sup>27</sup> Cfr. Arendt H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2014, pp. 282-283

dove prevale la logica di gruppo rispetto alla propria capacità di essere autonomi nel distinguere tra il bene e il male. Ma il male è sempre una scelta, anche quando si obbedisce a degli ordini.

E come ricorda la stessa Arendt,

«...il genocidio è un attentato alla diversità umana in quanto tale, cioè a una caratteristica della "condizione umana" senza la quale la stessa parola "umanità" si svuoterebbe di ogni significato.»<sup>28</sup>

Il genocidio di Sabra e Shatila del 1982 è stato una violazione di quei diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 di cui ogni essere umano deve poter godere per la sola ragione di essere al mondo, senza distinzione di sesso, razza, colore pelle, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita o altra condizione, una violazione che trova risposta nell'art. 3 che recita: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona" e nell'art. 5: "Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti."<sup>29</sup>

Ed è proprio il contenuto di questo articolo ed in particolar modo quel diritto alla vita che incarna la dignità umana ad essere il fondamento della *Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio*. La comunità internazionale, dopo l'Olocausto e altri fenomeni analoghi, si è infatti impegnata affinché quanto accaduto non si verificasse mai più, costruendo nuovi valori, nuovi diritti condivisi dall'intera umanità, inviolabili in quanto diritti di cui nessun essere umano può essere privato, e si è anche impegnata affinché il genocidio fosse riconosciuto come crimine internazionale e fossero puniti i responsabili.

---

<sup>28</sup> Arendt H., ivi, p. 275

<sup>29</sup> [www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html](http://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html)

Secondo la definizione del crimine data dalla *Convenzione*, il genocidio consiste nel distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale.<sup>30</sup>

E' interessante, ricorda Bobbio, come la *Convenzione* estenda ad un gruppo umano considerato nel suo complesso gli articoli 3 e 5 della Dichiarazione Universale, il documento che lui definisce "la *Magna Charta* in fieri dei popoli", profilandosi così nuovi diritti dei gruppi umani, dei popoli e delle nazioni e di quel diritto di tutti i popoli di cui parla l'art.47 del *Patto sui diritti civili e politici* del 1966 di godere e disporre liberamente e pienamente delle loro ricchezze e risorse naturali.<sup>31</sup>

Nonostante l'impegno preso dagli Stati sovrani a emanare leggi in conformità alle proprie Costituzioni per dare attuazione alle disposizioni della *Convenzione* e punire le persone colpevoli di genocidio, nessuno è stato perseguito e condannato in Libano per il massacro di Sabra e Shatila. Ciò non è avvenuto nemmeno quando l'impegno internazionale per il rispetto della *Convenzione* si è concretizzato con l'Istituzione della Corte penale internazionale.

Questa è la prima giurisdizione penale internazionale a carattere permanente che ha competenza in relazione a crimini di guerra, contro l'umanità e crimini di genocidio commessi da individui, istituita attraverso un trattato e il suo Statuto è stato adottato a Roma il 17 luglio 1998 con giurisdizione sugli Stati che aderiscono e ratificano tale trattato. Ma la sua competenza incontra alcuni limiti e uno di questi è quello che non può essere esercitata per quei fatti avvenuti prima del 1 luglio 2002, data di entrata in vigore dello Statuto di Roma. Ciò esclude automaticamente il genocidio del 1982.

---

<sup>30</sup> La Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 1951 [www.preventgenocide.org/it/convenzione.htm](http://www.preventgenocide.org/it/convenzione.htm)

<sup>31</sup> Cfr. Bobbio N., op. cit., p.32

Il diritto internazionale prevede però anche la possibilità della istituzione di un Tribunale internazionale penale *ad hoc* per mezzo di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza sulla base del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e su accordi tra le stesse Nazioni Unite e il Paese nel cui territorio si è verificato il crimine, così come quello per la Jugoslavia e il Ruanda.<sup>32</sup>

Ma questa prospettiva, semmai fosse stata nell'interesse del Libano, penso che avrebbe probabilmente incontrato il veto di qualche membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu per mancanza di volontà politica nell'intervenire in una difficile situazione geopolitica.

Il diritto internazionale penale è senza dubbio uno strumento per la protezione dei diritti umani ed ha la stessa aspirazione di proteggere la persona umana e la dignità di ogni essere umano, ma bisogna rilevare che ha un ambito di applicazione peculiare in quanto vengono protetti solo alcuni diritti fondamentali e non tutti quelli previsti dalle convenzioni internazionali. Inoltre, la sua azione non è uno strumento di controllo sull'azione dello Stato nei confronti dell'individuo per cui la Corte penale internazionale colpisce direttamente quest'ultimo a prescindere dall'azione o inazione dello Stato.

Nonostante questa istituzione internazionale sia innovativa, il suo intervento è di carattere eccezionale perché ha risorse e capacità limitate. Non va comunque dimenticata la responsabilità primaria degli Stati nella prevenzione e nella punizione di crimini internazionali. Per questo, è necessario che comunità internazionale ponga l'attenzione sulla sovranità di questi per trovare quegli strumenti capaci di far valere la responsabilità statale e non scaricare le colpe solo sugli individui.<sup>33</sup>

Comunque, come afferma Antonio Cassese, il sistema sanzionatorio della *Convenzione* è risultato carente in quanto è stata privilegiata la sovranità statale rispetto alla esigenza di punire quelli che sono gli autori di orrendi crimini e, inoltre, non è stato compiuto quell'ulteriore passo che

---

<sup>32</sup> Cfr. Cannizzaro E., op. cit., pp. 386-387

<sup>33</sup> Cfr. Zappalà S., *La tutela internazionale di diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2011, pp.121-122

doveva portare all'*effettività*. Contro i vari casi genocidio, ricorda lo stesso Cassese, la comunità internazionale ha fatto ben poco e pochi sono stati quelli in cui ha adottato qualche misura. Parla invece di singolare azione dell'Assemblea Generale dell'ONU contro il genocidio del 1982 nei campi di Sabra e Shatila, in quanto la condanna di genocidio non era basata su una indagine esauriente dei fatti e nemmeno sul grado di responsabilità dei falangisti cristiani che avevano commesso il fatto e degli israeliani che avrebbero dovuto intervenire per far cessare quanto stava accadendo. Era stato un dibattito superficiale e supportato da motivazioni politiche da parte di quegli stati che erano favorevoli alla risoluzione tanto che molti altri si astennero. Si era dimostrata quindi l'impotenza di questo organo internazionale di fronte a atti disumani che rimanevano così impuniti.<sup>34</sup>

Le maggiori speranze, conclude lo stesso Cassese, vanno riposte nell'opinione pubblica e nelle Organizzazioni non governative che dovranno premere affinché i governi abbraccino la causa della dignità umana.

---

<sup>34</sup> Cfr. Cassese A., *I diritti umani oggi*, Laterza, Bari, 2005, pp. 155-162

## **2. DAI DIRITTI PROCLAMATI AI DIRITTI NEGATI**

### **2.1. Lo *status* giuridico dei profughi palestinesi**

Il dramma dei profughi palestinesi in Libano è tale che alla particolare condizione di rifugiati si sovrappone anche quella di apolidi. Lo *status* di rifugiato viene riconosciuto dall'art.1 della *Convenzione di Ginevra* del 1951 a chiunque si trovi al di fuori del proprio paese e non possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni. Il riconoscimento di tale *status* giuridico viene lasciato agli ordinamenti nazionali che dovranno agire nel rispetto degli obblighi internazionali in materia. E' per vigilare sul trattamento dei rifugiati e per organizzare forme di protezione che all'indomani della seconda guerra mondiale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite istituisce l' UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.<sup>35</sup>

Poiché l'art. 1D della Convenzione esclude i rifugiati che fruiscono della protezione o dell'assistenza di una organizzazione o dell'assistenza di una organizzazione o istituzione delle Nazioni Unite che non sia l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati,<sup>36</sup> i profughi palestinesi sono l'unica categoria al mondo a non essere protetta dalle disposizioni di questa Convenzione tra i quali figurano il diritto al ritorno e al risarcimento.

C'è invece una organizzazione interamente dedicata ai palestinesi che esiste dal 1949 ed è l' UNWRA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro dei profughi palestinesi in Medio Oriente, e della quale parlerò più avanti rispetto ai servizi da questa erogati e al suo ruolo nella promozione dei diritti umani.

---

<sup>35</sup> Cfr. Zappalà S., *ivi*, pp. 111-112

<sup>36</sup> [www.unhcr.it](http://www.unhcr.it)

L'UNWRA definisce il rifugiato palestinese "una persona il cui normale luogo di residenza era la Palestina nel periodo 1 giugno 1946 al 15 maggio 1948 e che ha perso la casa e mezzi di sostentamento in conseguenza della guerra del 1948" comprendendo anche i discendenti.<sup>37</sup>

La sua competenza, come da statuto, non attiene al diritto al ritorno, al rimpatrio, alla naturalizzazione, ma alla assistenza, ai servizi umanitari.

Ciò che comunque colpisce è proprio la figura del rifugiato. Questa dovrebbe rappresentare i diritti umani per eccellenza e invece ne segna la crisi del concetto stesso.

Scrive Hannah Arendt:

«La concezione di diritti umani è naufragata nel momento in cui sono comparsi individui che avevano perso tutte le altre qualità e relazioni specifiche, tranne la loro qualità umana.»<sup>38</sup>

Come ho precedentemente detto, per i palestinesi alla particolare e ambigua condizione di rifugiati si aggiunge anche quella di apolidi, altrettanto particolare come spiegherò di seguito. La Convenzione relativa allo statuto delle persone apolidi del 1954 indica come apolidi quegli individui che nessuno Stato considera come suoi cittadini nell'applicazione della sua legislazione. Poiché la cittadinanza è il legame giuridico che garantisce ad ogni individuo il pieno godimento dei propri diritti in quanto soggetto di una comunità statale ed è un diritto fondamentale che trova fondamento nell'art.15 della Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo<sup>39</sup>, è evidente come la figura dell'apolide sia priva del diritto al riconoscimento della sua personalità giuridica e del diritto ad una cittadinanza. Ciò in contrasto con lo stesso articolo 15 che afferma che nessuna persona può essere privata della sua cittadinanza. E' per questo che la Convenzione per

---

<sup>37</sup> [www.unwra.org](http://www.unwra.org)

<sup>38</sup> Cfr. Arendt H., *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano, 1989, p. 415

<sup>39</sup> [www.unhcr.it](http://www.unhcr.it)

le persone apolidi si preoccupa di garantire l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali di tali figure.

La scrittrice Hannah Arendt pone la sua riflessione sul problema della incertezza dell'universalità dei diritti umani in generale ma in particolar modo nel caso degli apolidi poiché dice che è solo con la loro comparsa che ci si è accorti del diritto di avere diritti. Scrive ancora che la disgrazia di questi individui, senza uno status giuridico, è quella della creazione di una condizione di completa assenza di diritti ancor prima di calpestare il diritto alla vita. Questo perché non appartengono più a nessuna sorta di comunità, non esiste più nessuna legge per essi, e la continuazione della loro vita è dovuta alla carità e non al diritto, in quanto non c'è nessuna legge che costringe nessuno stato a sfamarli.

Afferma inoltre che il diritto ad avere diritti dovrebbe essere garantito dall'umanità stessa, ma che è questa una condizione abbastanza difficile dato che il diritto internazionale opera attraverso trattati e accordi fra stati sovrani.<sup>40</sup>

Ma il dramma per i profughi palestinesi, tra i tanti che li colpiscono, è che essi non vengono riconosciuti e tutelati come apolidi dal diritto internazionale perché l'art.1 della *Convenzione* del 1954 stabilisce che questa non è applicabile alle persone che beneficiano di una protezione o di una assistenza da parte di un organismo delle Nazioni Unite che non sia l'UNHCR.<sup>41</sup>

In conclusione, lo status giuridico dei profughi palestinesi in Libano e comunque di quei profughi che ricadono sotto la protezione dell'UNWRA si trova in una condizione di ambiguità e di incertezza alla quale la comunità internazionale non ha ancora saputo o voluto dare una risposta.

E' evidente comunque, come afferma Giorgio Agamben, che lo statuto di rifugiato è stato sempre considerato come una condizione provvisoria perché deve condurre o alla naturalizzazione o al rimpatrio, e

---

<sup>40</sup> Cfr. Arendt H., op. cit., pp. 409-413

<sup>41</sup> [www.unhcr.it](http://www.unhcr.it)

pertanto, prosegue il filosofo, è inconcepibile uno statuto stabile.<sup>42</sup> Ma nel caso dei profughi palestinesi questa condizione dura da ben 66 anni e senza una definizione adeguata, senza uno stato che sia riconosciuto ma, allo stesso tempo, senza poter essere riconosciuti e tutelati dal diritto internazionale all'interno delle Convenzioni per i rifugiati e per gli apolidi, i palestinesi si trovano in una situazione di ambiguità totale.

E allora, come ricorda Hannah Arendt, il possibile ancoraggio per la sopravvivenza politica di quegli uomini che conservano solo la "mera esistenza" si trova nell'amicizia, intesa come relazione libera, in modo che il dialogo non faccia perdere di vista il mondo.<sup>43</sup>

## **2.2. I campi profughi in Libano. Un'analisi politica e sociale**

Dal 1948 ad oggi sono circa tre le generazioni di palestinesi che hanno vissuto i campi profughi in paesi stranieri e le differenze di status tra gli uni e gli altri dipendono dal paese di accoglienza e dalle relative situazioni politiche, economiche e sociali interne.

La questione dei rifugiati palestinesi è il più grande problema non ancora risolto. Il loro numero continua a crescere dato lo sviluppo naturale della popolazione.

L'UNWRA stima oggi circa 5 milioni di profughi palestinesi nel mondo, di cui circa 1,2 milioni registrati nella striscia di Gaza, 750 mila nella West Bank in Cisgiordania, circa 450 mila in Libano, 520,00 in Siria ma ora il 50% è sfollato in Libano e più di 2 milioni in Giordania, anche qui oltre i nuovi palestinesi siriani.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Cfr. Agamben G., *Mezzi senza fine. Note sulla politica, Al di là dei diritti dell'uomo*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996, p.14

<sup>43</sup> Cfr. Arendt H., op. cit., 416-417

<sup>44</sup> [www.unwra.org](http://www.unwra.org)

Ma il vero grande problema è quello dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, di quei diritti umani che ancora oggi, in particolare in Libano, gli vengono negati e di cui ne parlerò in seguito più dettagliatamente.

In conformità con il protocollo di Casablanca firmato dal primo vertice arabo nel settembre del 1965, in Giordania, unico caso però particolare, la maggioranza dei profughi ha anche ricevuto la piena cittadinanza; in Siria godono di diritti civili e politici pur mantenendo la loro identità palestinese anche se gli effetti dell'attuale crisi siriana li stanno seriamente minacciando in quanto migliaia di profughi dalla Siria si sono riversati in Libano in cerca di protezione. In Libano, invece, la situazione è completamente diversa in quanto è dovuta al fatto che questo paese non ha mai dato corso alle richieste del protocollo di Casablanca che esortava tutti i paesi a trattare i profughi come i loro nazionali pur preservando la loro identità nazionale.<sup>45</sup>

Questo vuol dire che la severità della privazione dei diritti dipende dal posto dove vivono i profughi palestinesi e la situazione peggiore si trova senz'altro in Libano perché in questo paese non hanno nessun diritto se non quello di vivere.

Il Direttorato Libanese degli Affari dei Profughi stima che il numero di palestinesi nel paese superi i 450 mila, questo perché nel 1950 non tutti i profughi si sono registrati o presso l'UNWRA o presso l'Ufficio Libanese. Questo fa sì che i palestinesi in Libano si possano suddividere in tre categorie:

I Palestinesi registrati dall'UNWRA e dalle autorità Libanesi.

I Palestinesi registrati dalle autorità Libanesi ma non dall'UNWRA.

I Palestinesi che non sono registrati né dall'una né dall'altra.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> <http://www.eurasia-rivista.org>, *La diaspora palestinese e i diritti negati*, 13 luglio 2010

<sup>46</sup> <http://assopace.altervista.org>, *Palestinesi in Libano; profughi ma non cittadini*, articolo di Kassem Aina, direttore di Beit Atfal Assumoud, Organizzazione Non Governativa palestinese in Libano, 2009

Ciò significa che molti palestinesi non essendo registrati all' UNWRA e nemmeno all'Autorità libanese per gli affari dei profughi, sono privi di qualsiasi tipo di documento che attesti la loro presenza in Libano. Questi, non possono pertanto usufruire dei servizi dell' UNWRA e si affidano ai vari attori locali quali alcune ormai fondamentali ONG.

Ad oggi, come afferma il giornalista ed esperto di medioriente Maurizio Musolino nell'intervista che ho avuto modo di fargli a Roma recentemente, sono circa 5 mila i profughi privi di qualsiasi documento di assistenza dell'UNWRA e di registrazione dell'autorità libanese, ma l'OLP, che è tornata in Libano ed ha una propria ambasciata, sta lavorando con il governo libanese per fornire a tutti un documento di registrazione, che non è altro che un documento di viaggio che gli permette di muoversi ma solo verso alcuni paesi arabi.<sup>47</sup>

I campi in Libano vennero costruiti per essere temporanei in quanto i palestinesi in fuga nel 1948 dalla violenza che ha preceduto la nascita dello Stato di Israele speravano di ritornare, in un futuro non lontano, nella loro terra. E' il Libano a possedere la più alta concentrazione e la proporzione più grande di profughi palestinesi in confronto alla popolazione locale, in quanto essi rappresentano circa l'11% della popolazione libanese. Un dato questo abbastanza importante e da tenere in considerazione perché come sottolinea Kassem Aina, direttore di Beit Atfal Assumoud che è la maggiore Organizzazione Non Governativa in Libano, il paese è costituito da 18 confessioni islamiche e cristiane, e il sistema politico è basato sull'equilibrio demografico tra le principali confessioni. Di contro, la comunità palestinese, prevalentemente sunnita musulmana, è relativamente omogenea dal punto di vista confessionale.

Questo ci fa capire come l'idea di naturalizzare i profughi palestinesi in libano risulti alquanto improbabile e trova un accordo unanime in tutto il paese. Non solo, ma anche il fatto che le autorità libanesi non accordano

---

<sup>47</sup> Vedi Appendice, intervista a Maurizio Musolino, giornalista, portavoce del Comitato "Per non dimenticare Sabra e Shatila, Roma

ai palestinesi i diritti fondamentali significa che qualsiasi passo all'integrazione è dannoso all'unità politica del Libano.<sup>48</sup>

Penso che i profughi palestinesi siano considerati più una minaccia per la sicurezza libanese che una questione umanitaria. Sono isolati dalla sfera sociale, economica e politica del paese, vengono anche trattati con disprezzo e il timore dei libanesi è proprio dovuto al fatto che garantendo maggiori diritti si arrivi alla naturalizzazione e poi all'insediamento permanente che causerebbe un serio problema al fragile equilibrio politico del Libano.

Ma d'altra parte, afferma Musolino, mantenere questa situazione indefinita fa certamente comodo a molti. Ai palestinesi serve per rafforzare la loro aspirazione al diritto al ritorno che trova fondamento nel diritto internazionale con la risoluzione Onu 194, perché finché esiste il campo esiste il diritto al ritorno. Poi, bisogna fare i conti con il sentire libanese che non vuole creare situazioni definitive e quindi evita di concedere diritti per non iniziare un percorso che potrebbe portare a situazioni definitive. Tra l'altro il Libano ritiene che il problema dei profughi palestinesi è internazionale, lo ha creato la comunità internazionale e pertanto sostiene che è questa che deve risolverlo. Infine, questa situazione serve al Libano ed ai paesi arabi per tenere l'attenzione internazionale sul problema dei profughi ed in particolar modo per continuare ad esercitare pressioni su Israele. Ma il Libano in particolare, continua Musolino, ne ha anche un ritorno economico che è dato da tanta manodopera palestinese in nero, a costi bassissimi, a causa delle restrizioni imposte ai palestinesi sul lavoro.<sup>49</sup> Di questo ne parlerò più avanti.

Secondo i dati in possesso dell'UNWRA, il 53% dei rifugiati palestinesi in Libano vive nei 12 campi profughi palestinesi di loro competenza tra il nord e il sud del paese. Qui c'è la più alta percentuale di

---

<sup>48</sup> <http://assopace.altervista.org>, *Palestinesi in Libano; profughi ma non cittadini*, articolo di Kassem Aina, direttore di Beit Atfal Assumoud, Organizzazione Non Governativa palestinese in Libano, 2009

<sup>49</sup> Vedi Appendice, intervista a Maurizio Musolino

profughi che vivono in condizioni di estrema povertà, dove nessun diritto riconosciuto.<sup>50</sup>

All'aumento demografico non è corrisposto nel tempo un adeguamento della superficie delle aree che ospitano i palestinesi e questo in alcuni campi, soprattutto a Beirut, ha prodotto un sovraffollamento ed uno sviluppo in verticale senza nessun standard di sicurezza degli edifici, un sovraccarico sulle già carenti infrastrutture e ha comportato conseguenze dal punto di vista sanitario e ambientale.<sup>51</sup>

Entrare e uscire in alcuni campi, per le persone esterne non è complicato nel senso che non c'è bisogno di documenti, come per esempio a Sabra e Shatila, questo perché non tutti i campi sono controllati dall'esercito libanese e comunque dipende dal momento. Nei campi al nord di Beddawi e Nahr el-Bared fino al 2007 non era necessario nessun documento ma dopo la distruzione di quest'ultimo avvenuta ad opera dell'esercito libanese perché riteneva ci fossero terroristi estremisti islamici al suo interno, da allora il controllo è stato ripristinato. Per quanto riguarda invece i campi che si trovano al sud, vicini al confine con Israele, questi sono i più controllati e per entrare è necessario il permesso del ministero degli interni libanese. Quindi, fuori dai campi del nord e del sud c'è l'esercito libanese, ed è quindi possibile entrare solo se si possiede il tesserino UNWRA o la carta libanese o il permesso del ministero interni. All'interno i campi sono invece controllati direttamente dai palestinesi. Per quanto riguarda il rapporto con i libanesi questo è un non-rapporto. Molti libanesi non sono mai entrati nei campi, sanno che esiste questo problema, sanno che ci sono i campi, ma hanno anche paura.

Le tende dei campi del 1948 nel tempo si sono trasformate, in molti casi in edifici di cemento in altri rimangono ancora le coperture in lamiera, ma richiamano sempre la dimensione temporanea e le condizioni continuano a essere precarie specialmente dal punto di vista igienico

---

<sup>50</sup> [www.unwra.org](http://www.unwra.org)

<sup>51</sup> <http://utlbeirut.org/>

sanitario e della sicurezza. Le strade non sono asfaltate, c'è immondizia, quando piove lo sporco si mischia al fango tenendo conto del fatto che molti bambini ma anche adulti girano scalzi per i campi. Il sistema elettrico è fonte di pericolo, ci sono fili elettrici che vanno da una casa all'altra senza protezione, un groviglio di fili precario, il tutto perché gli allacciamenti sono illegali.<sup>52</sup>

Solo il 57% dei rifugi nei campi ha le abitazioni collegate a sistemi di fognature, solo la metà delle famiglie ottiene acqua potabile attraverso condotti che arrivano dentro le abitazioni.<sup>53</sup>

Questi spazi, simboli della diaspora, sono l'espressione della geografia palestinese in esilio, perché ricordano a queste popolazioni proprio lo status di rifugiato, ma sono anche luoghi di espressione e di ricostruzione della loro identità. Appaiono però sempre più come aree emarginate in un contesto urbano in rapida evoluzione.<sup>54</sup>

Sari Hanafi, uno dei principali studiosi dei campi profughi in Libano, afferma che questi sono spazi di eccezione, spazi senza luogo, senza diritti, senza sviluppo, senza connessioni economiche se non il bisogno di mangiare e bere. Sono stati abbandonati a se stessi lasciando la comunità al suo interno sprovvista di leggi, regolamentazioni, diritti e sicurezza.

Nei campi nulla è definito legalmente, tutto è sospeso senza nemmeno documenti scritti che documentano questa sospensione. Hanafi osserva che qui i palestinesi sono esempi di vita nuda, sottoposti a condizioni estreme di legge. Generalmente il pensiero popolare e della comunità scientifica rispetto ai campi è sempre stato quello che più i campi sono miserabili meno la gente vorrebbe stabilirsi nei paesi di accoglienza e così avrebbe finito per tornare a casa. Quindi, la miseria gira intorno alla stagnazione e al controllo degli abitanti dei campi. Poi,

---

<sup>52</sup> Vedi Appendice, intervista a Maurizio Musolino

<sup>53</sup> <http://assopace.altervista.org>, *Palestinesi in Libano: profughi ma non cittadini*, articolo di Kassem Aina, direttore di Beit Atfal Assumoud, Organizzazione Non Governativa palestinese in Libano, 2009

<sup>54</sup> [www.reseau-terra.eu/rubrique146.html](http://www.reseau-terra.eu/rubrique146.html), *Palestiniens en/hors camp. Formes sociale, pratiques des interstices*, settembre 2008

continua Hanafi, i campi, che storicamente erano un laboratorio della società palestinese nella fase di nascita, identità e trasformazione, oggi sono anche luogo di sperimentazione del controllo e della sorveglianza, un nuovo modello tecnico di repressione. Contrariamente alla credenza popolare che il campo nutre l'identità nazionale palestinese, oggi c'è una nuova identità urbana, ribelle, che si va avvicinando al modello teocratico iraniano. L'allarme che oggi arriva da questi spazi vuoti, secondo Hanafi, non va sottovalutato e comunque non riguarda tutti i campi. Basta però vedere come mentre l'OLP sta spingendo per una cooperazione con le autorità libanesi, altri attori locali filo-siriani e islamici rifiutano in modo da mantenere lo stato di eccezione. Probabilmente non si percepisce questa forma di totalitarismo che si sta coltivando nei campi, questo anche da parte di tutti gli studiosi che sostengono il movimento nazionale palestinese. Un segnale significativo Hanafi lo scorge tutti i giorni all'Università di Beirut, perché mentre fino a dieci anni fa meno di un terzo delle ragazze studenti portavano il velo islamico, oggi lo portano tutte e alcune coprendosi anche il viso.

In conclusione, Hanafi sostiene che è necessario ripensare i campi come spazi di radicalismo perché contribuiscono a perpetuare il conflitto israelo-palestinese, piuttosto che risolverlo. E' necessario pertanto dare agli abitanti dei campi i diritti civili, economici, migliorare le condizioni di vita, collegarli con il tessuto urbano della città vicina perché molti campi sono sull'orlo di una catastrofe e nessuna soluzione di sicurezza può fermare questo percorso. La soluzione è quella di concedere ai palestinesi quei diritti fondamentali in grado di porre fine allo spazio di stato di eccezione.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> [www.reseau-terra-eu/article798.html](http://www.reseau-terra-eu/article798.html), *Palestinian Refugee Camps in Lebanon as a space of exception*, 2008, articolo di Sari Hanafi, associato di Sociologia e Scienze comportamentali alla American University of Beirut

### **2.3. – Quali diritti?**

E' innanzitutto necessario ricordare che già nel 1951, con l'istituzione dell' UNHCR si scelse, per volontà politica, di non inglobare in questa istituzione i profughi palestinesi che erano di competenza dell'UNWRA dal 1949. Questo fu un modo per dire che i palestinesi non erano rifugiati come gli altri.

I profughi palestinesi in Libano non godono degli stessi diritti dei cittadini libanesi e non possono beneficiare nemmeno di quei diritti che invece gode uno straniero che vive o lavora in questo paese, subendo così una grave discriminazione in violazione proprio di questo principio che è alla base della Dichiarazione del 1948 e più volte ribadito anche nelle Convenzioni internazionali.

Così, per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, l'istruzione, il sostentamento, essi sono totalmente dipendenti dall'UNWRA e dalle ONG locali, mentre per quanto riguarda il lavoro, ai palestinesi è negato l'accesso a molti mestieri e professioni.

#### **Il principio di reciprocità**

In Libano, come ancora in molti altri Stati tra cui anche l'Italia, rispetto agli stranieri in generale, viene applicato un principio internazionale, il principio di reciprocità, che entra in gioco a tutti i livelli quando si tratta di diritti e legislazioni relative agli stranieri e agli immigrati in particolare. Secondo questo particolare principio, qualora uno straniero si trovi nella condizione di richiedere un lavoro o la cittadinanza in Libano, questo gli sarà concesso nella dimensione in cui il suo paese d'origine lo concederebbe ad un libanese. In pratica i non libanesi ricevono lo stesso trattamento legale che un libanese riceve nei loro rispettivi paesi. Ma nel caso specifico dei palestinesi questo principio crea una sorta di ambiguità che si traduce nella esclusione dei palestinesi dalla maggior parte delle professioni lavorative o dall'ottenimento della cittadinanza. Questo perché

i territori palestinesi non sono riconosciuti come Stato, di conseguenza il principio di reciprocità non è applicabile ai profughi palestinesi.<sup>56</sup>

Ma la concezione dell'universalità dei diritti umani, comuni a tutti gli esseri umani, rende ancora oggi ingiustificabile questa differenza di trattamento tra cittadino e non cittadino. Viene ancora tutto lasciato nelle mani delle sovranità nazionali, che possono agire attraverso la legislazione interna con una interpretazione restrittiva del concetto stesso di universale potendo così stabilire le condizioni per il godimento di diritti da parte di singoli individui.

Con l'*universalità* invece non dovrebbe trovare più spazio né il principio di reciprocità né l'apolidia. Gli Stati dovrebbero evitare di costruire situazioni in base ad un'esclusione e lavorare invece sull'inclusione e sulla garanzia di diritti.

### **Il diritto al lavoro**

L'art.23 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani stabilisce che "Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione". Dice anche "Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro".<sup>57</sup>

Ciò che crea problemi ai profughi palestinesi rispetto al diritto al lavoro è proprio il principio di reciprocità di cui ho appena parlato. Nel 1983 il Ministero del lavoro libanese con la risoluzione 38/11 vieta ai non libanesi, a parte le eccezioni riconducibili al principio di reciprocità, di lavorare in circa 72 professioni, che vanno dal meccanico, al commesso, agli impieghi pubblici, agli ordini professionali quali ordini degli avvocati, medici, ingegneri, e altri. Le leggi libanesi sul lavoro trattano gli stranieri, rispetto alle tante professioni, basandosi su questo principio per alcune di esse e sul possesso della cittadinanza libanese per altre. Ma per svolgere

---

<sup>56</sup> Cfr. Souheil M.El-Natour, *Les palestiniens du Liban. La situation Sociale, Economique et Juridique*, Dar Al Taqqadom Al Arabi, Beyrouth, Liban, 1993 pp. 173-174

<sup>57</sup> [www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html](http://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html)

comunque queste professioni bisogna essere iscritti a degli appositi albi il cui requisito è la nazionalità libanese in alcuni casi o il principio di reciprocità in altri. Ne consegue che i palestinesi, considerati come stranieri ma ai quali non è però applicabile il principio di reciprocità in quanto la Palestina non è riconosciuta come Stato, non possono svolgere queste professioni. Anche per quanto riguarda i lavori come braccianti e operai, essi necessitano di un permesso dal Ministero del Lavoro, permesso che normalmente non viene accordato e pertanto sono fuori dal mercato formale e regolato. Non gli rimane che cercare impieghi a pagamenti molto bassi nell'economia informale subendo spesso discriminazioni, oppure lavorare all'interno dei campi vendendo beni al dettaglio o dedicandosi a riparazioni di vario genere o falegnameria.

Queste restrizioni che subiscono sono certamente la violazione più grave dei diritti perché influenzano la loro capacità di assicurarsi un livello di vita dignitoso, tanto che l'alto livello di disoccupazione ne è la conseguenza inevitabile.<sup>58</sup>

### **Diritto all'istruzione**

L'articolo 26 della Dichiarazione Universale afferma: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace".<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> <http://assopace.altervista.org>, *Palestinesi in Libano: profughi ma non cittadini*, articolo di Kassem Aina, direttore di Beit Atfal Assumoud, Organizzazione Non Governativa palestinese in Libano, 2009

<sup>59</sup> [www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html](http://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html)

Anche rispetto questo principio per i profughi palestinesi il diritto allo studio è carente sotto molti aspetti. Essendo i palestinesi considerati stranieri, la tassa di frequenza della scuola statale è molto alta, un costo proibitivo per tutti per cui è l'UNWRA che si occupa di finanziare e facilitare la loro l'educazione dei bambini ma solo per le scuole primarie, complementari e secondarie. Le scuole sono generalmente situate in tutte le zone dove si trovano i campi. Per chi vuole proseguire gli studi, molte università e licei danno loro il diritto di iscriversi, ma pagando una sovrattassa in quanto stranieri. In questo modo è evidente che un gran numero di studenti palestinesi non riesce a proseguire gli studi per motivi strettamente economici.<sup>60</sup>

Comunque, come ricorda Musolino, è certamente vero che molti ragazzi non studiano per motivi economici ma anche perché pensano di non avere nessuna prospettiva di lavoro legata ai propri studi viste le pesanti restrizioni imposte in materia di lavoro.<sup>61</sup>

### **Diritto di proprietà**

L'art.17 della Dichiarazione Universale dice: "Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri" e poi "Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà".<sup>62</sup>

Nel 2001 una legge libanese sulla proprietà stabilisce che solo gli stranieri provenienti da Stati riconosciuti hanno il diritto di possedere proprietà immobiliari nel paese. Questa legge non solo esclude intenzionalmente i palestinesi senza patria, ma impedisce alle proprietà di palestinesi di essere ereditate da figli o altri parenti danneggiando soprattutto quelli che vivono fuori dai campi in proprietà registrate a loro nome più di una generazione.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Cfr. Souheil M.El-Natour, op. cit., pp. 204-207

<sup>61</sup> Vedi Appendice, intervista a Maurizio Musolino

<sup>62</sup> [www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html](http://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html)

<sup>63</sup> <http://assopace.altervista.org>, *Palestinesi in Libano: profughi ma non cittadini*, articolo di Kassem Aina, direttore di Beit Atfal Assumoud, Organizzazione Non Governativa palestinese in Libano, 2009

## **Libertà di muoversi e viaggiare**

Anche questa è una delle libertà sancite dalla Dichiarazione Universale dove all'art.13 dice: Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni stato. Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.<sup>64</sup>

Restrizioni di movimento e di viaggio sono state imposte ai rifugiati palestinesi già a partire dagli anni cinquanta sia dentro che fuori dal Libano e man mano inasprite per questioni di sicurezza ma comunque continuarono a soffrire le regole avverse e contraddittorie fino al gennaio del 1999 quando il Primo Ministro libanese emanò una risoluzione che garantiva ai rifugiati la possibilità di viaggiare uguale a quella dei libanesi. Ma nonostante questa risoluzione la situazione è ancora restrittiva e questo perché il problema rimane legato ai documenti.<sup>65</sup>

Infatti come dice Maurizio Musolino, il fatto è che anche se i profughi vengono fatti uscire senza problemi, questi sorgono nel momento in cui la loro entrata deve essere accettata da un altro Stato visto che non possiedono un passaporto. I documenti che possiedono gli consentono di muoversi solo verso i paesi arabi.<sup>66</sup>

Il diritto di spostarsi, circolare liberamente è uno dei diritti fondamentali delle persone per consentire una migliore qualità di vita, la sopravvivenza, e che diventa tanto più rilevante quanto maggiori sono tali possibilità.

## **Diritto alla salute e al benessere**

Anche nel campo dell'assistenza sanitaria libanese, del diritto alla salute, al benessere, che trova fondamento nell'art.25 della Dichiarazione Universale del 1948, i profughi palestinesi subiscono forti restrizioni a

---

<sup>64</sup> [www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html](http://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html)

<sup>65</sup> Cfr. Souheil M.El-Natour, op. cit., pp. 161-163

<sup>66</sup> Vedi Appendice, intervista a Maurizio Musolino

causa del fatto che questa è privatistica, con costi molto elevati e quindi del tutto inaccessibili alla maggior parte di loro.

Questo perché la legge libanese stabilisce che i salari degli stranieri, ai quali sono equiparati i palestinesi, beneficiano delle prestazioni sociali che vengono assicurate da una carta di assicurazione a condizione di essere in possesso di un permesso di lavoro ai sensi delle leggi vigenti in Libano e che il loro stato di origine tratti i libanesi come tratta i sui cittadini.<sup>67</sup>

Per concludere, risulta del tutto evidente come la privazione della cittadinanza mette i profughi palestinesi in una condizione opposta a quella del "cittadino" rispetto al godimento dei diritti. Quindi, riassumendo, il titolo per il godimento dei diritti è proprio la cittadinanza nazionale che è ancora oggi l'unica vera garanzia per il rispetto di questi ed è ancora saldamente nelle mani degli stati sovrani. Il più volte richiamato principio di universalità che dovrebbe riconoscere i diritti alle persone in quanto esseri umani e non in quanto cittadini, a prescindere dalla sovranità, dall'appartenenza a un popolo, a un territorio, è in tutta la sua evidenza messo in crisi dalla comunità internazionale. Inoltre, voglio ricordare che la misura in cui gli stati garantiscono quei diritti umani proclamati universali trova fondamento nei *Patti* del 1966 i quali hanno per beneficiari tutti gli individui siano essi cittadini, apolidi e stranieri. Il Libano, a tal proposito, in base i dati forniti dalle Nazioni Unite, è uno dei tanti Stati della comunità internazionale che ad oggi non ha ratificato né il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* né il *Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali*.<sup>68</sup>

Nondimeno, lo stato libanese ha firmato e ratificato la Carta della Lega dei paesi Arabi nel 1945 dove, a proposito dei rifugiati palestinesi e insistendo sul fatto che si vuole facilitare le loro condizioni di viaggio in

---

<sup>67</sup> Cfr. Souheil M.El-Natour, op. cit., p. 190

<sup>68</sup> [https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-3&chapter=4&lang=en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en)

modo che possano tornare nella loro terra, è stato deciso di far conservare la loro identità palestinese. Pertanto, gli stati arabi, tranne l'eccezione della Giordania, non garantiscono la cittadinanza ai rifugiati palestinesi.<sup>69</sup> Senza dubbio, il trattamento che subiscono i profughi palestinesi in Libano è una negazione, forse una eliminazione di quei diritti umani universali più volte richiamati e penso che il rispetto di questi diritti non possa essere subordinato a considerazioni politiche, geopolitiche e agli interessi dei singoli Stati, per nessun individuo al mondo.

## **2.4. Il ruolo dell' UNWRA e delle ONG**

I difensori e promotori dei diritti umani sono molto spesso dei semplici cittadini e in particolare sono le organizzazioni non governative che giocano un ruolo molto importante nel portare all'attenzione della comunità internazionale queste questioni, nel fare pressioni sulle azioni dei governi ad agire nel rispetto dei diritti umani.

Come ricorda Cassese, le Organizzazioni internazionali sono essenziali in quanto essere una rete di protezione a garanzia dei diritti umani, ma poiché sono molto spesso condizionate dalla politica e dalla diplomazia, queste non bastano e quindi diventa importante la società civile internazionale, vale a dire le numerose Organizzazioni non governative (ONG) che sono così chiamate perché composte da individui e non da stati. Possono intervenire in casi di gravi violazioni con opera di informazione e di pressione sui governi e organizzazioni internazionali tanto che la loro azione è diventata insostituibile. Svolgono funzioni essenziali nel campo dei diritti umani, svolgono attività di carattere umanitario concentrandosi su assistenza umanitaria in tutte le situazioni in cui i governi tardano o non intervengono con assistenza necessaria. E' quindi questo un ruolo indispensabile, fondato sul volontariato e sul finanziamento privato, e la comunità internazionale senza di esse non

---

<sup>69</sup> Cfr. Souheil M.El-Natour, op. cit., pp. 203-204

avrebbe quell'apporto di idee e iniziative che provengono dalla società civile. Ma ciò che andrebbe evitato, secondo Cassese, è l'eccessiva proliferazione delle ONG perché può provocare un frazionamento dell'azione internazionale e quindi una minore incidenza dell'azione.<sup>70</sup>

In Libano, la partenza dell'OLP nel 1982 e la limitazione del bilancio dell'UNWRA ha contribuito ad un declino della situazione dei profughi palestinesi e alcune ONG hanno riempito il vuoto creato dalla debolezza di queste istituzioni. Il loro ruolo è evidente in quelle aree che prima erano di dominio esclusivo dell'OLP e la maggior parte del loro intervento si concentra nell'assicurare i servizi sociali, l'istruzione, la formazione professionale, la sanità e sensibilizzare tutta la comunità internazionale facendo conoscere la realtà e le difficili condizioni in cui i profughi sono costretti a vivere. Ma nonostante l'importanza delle loro attività l'impatto nel processo di integrazione sociale e economica dei palestinesi nella società libanese è molto limitata.<sup>71</sup>

Fino ad ora ho nominato più volte l'UNWRA in quanto è impossibile parlare dei profughi palestinesi in Libano senza parlare di questo organo internazionale. Come ho già ricordato l'UNWRA è stata istituita nel 1949 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il compito di fornire assistenza e realizzare progetti a favore dei rifugiati palestinesi operando limitatamente in Libano, Siria, Giordania, Cisgiordania e striscia di Gaza. I palestinesi fuori da queste zone rientrano nel mandato dell'UNHCR.

L'UNWRA era nata come organizzazione temporanea, poi, con il passare del tempo, ha adattato la propria attività alle mutate necessità dei profughi e, attualmente, è una agenzia impegnata nella fornitura di assistenza di base, beni di prima necessità, istruzione, servizi medici, servizi sociali. Il suo obiettivo è promuovere lo sviluppo umano come descritto nel preambolo della Dichiarazione Universale, al fine di essere

---

<sup>70</sup> Cfr. Cassese A., op. cit., pp.137-142

<sup>71</sup> Manal Kortam, *Le rôle des acteurs locaux dans le processus d'incorporation des Palestiniens au Liban*, 2008 Revue Asylon N.5, [www.reseau-terra-eu/article807.html](http://www.reseau-terra-eu/article807.html)

informati, condurre un migliore tenore di vita e dignitoso. Quindi lavora per promuovere i diritti umani e garantire che questi siano goduti al meglio dai profughi palestinesi. Ma il sostegno finanziario a questa organizzazione non riesce a coprire il forte aumento della domanda di servizi causata da un crescente numero di profughi.<sup>72</sup>

Infatti come afferma Musolino, l'UNWRA ha sempre meno soldi e sempre più persone da assistere. Alcuni Stati non versano più e a questo oggi si aggiunge la crisi siriana. La mancanza di fondi si vede già nelle scuole dove il numero degli alunni nelle classi è aumentato perché non essendoci soldi per nuove aule vengono accorpate classi di livelli diversi. La stessa cosa vale per la sanità perché le strutture sono sempre peggiori.<sup>73</sup>

In Libano sono presenti diverse ONG che si occupano del soccorso dei profughi palestinesi nei campi e "*Beit Atfal Assumoud*" è forse la più grande organizzazione della comunità palestinese che opera in dieci dei dodici campi profughi. E' nata nel 1976 per dare protezione agli orfani del massacro del campo di Tal El-Zaatar, oggi provvede ai bisogni non solo dei palestinesi ma anche di tutti gli altri che affollano i campi, come i siriani, iracheni. La sua attività è rivolta al sostegno, ad assicurare i servizi sanitari, educativi, culturali; attiva numerosi progetti di musica, disegno, recitazione, con associazioni partners in modo da favorire la conoscenza, l'istruzione, sviluppare le potenzialità e capacità delle famiglie, con programmi speciali per le donne, per i giovani e dedicando una particolare attenzione alle necessità dei bambini.<sup>74</sup>

La notorietà di Beit Atfal Assumoud in tutti i campi profughi è dovuta proprio ai bambini, agli asili nido. I bimbi vengono educati, intrattenuti, fatti giocare, mangiare, in modo da consentirgli una crescita il più possibile bilanciata. E' proprio attraverso i bambini che tre anni fa ho avuto la

---

<sup>72</sup> [www.unwra.org](http://www.unwra.org)

<sup>73</sup> Vedi Appendice, intervista a Maurizio Musolino

<sup>74</sup> <http://www.ulaia.org/ita25/solidarieta/ass-partner>

possibilità di recarmi in Libano per un viaggio, una esperienza nei campi profughi al nord e al sud del paese. Questo è stato possibile grazie alla onlus "ULAIA Arte Sud" di Roma, partner di *Assumoud*, attraverso la quale, da qualche anno, partecipo al programma di supporto economico per un percorso scolastico, che inizia appunto dall'asilo, di un bambino palestinese che vive nel campo profughi di Beddawi, in modo da garantirgli quel diritto allo studio che potrà favorire lo sviluppo delle sue capacità. Il viaggio mi ha consentito naturalmente di conoscerlo, di conoscere gli operatori della Ong, il prezioso lavoro che svolgono, ed ho potuto approfondire il dramma dei profughi palestinesi per ciò che riguarda i diritti umani.

I progetti di Assumoud sono diversi, orientati a supportare le famiglie bisognose che non hanno o hanno perso la loro fonte di reddito, a quelle persone che hanno gravi problemi sociali in quanto hanno sofferto di quegli eventi traumatici come le guerre, i massacri, che hanno causato molte disabilità. L'organizzazione cerca di migliorare l'esistenza delle persone per dargli quella dignità umana che gli è stata tolta con la negazione e l'assenza di quei diritti di cui ho precedentemente parlato. Il tutto è proiettato all'interno dei campi dove le carenze strutturali sono evidenti, come evidente è il sovraffollamento, l'assenza della gran parte del sistema fognario, lo scarso accesso all'acqua potabile, alla corrente elettrica.

Entrare nei vari campi non sempre è stato facile, soprattutto in quelli del nord vicini al confine con la Siria e in quelli del sud confinanti con Israele. In prossimità di quasi tutti i campi, ad eccezione di Sabra e Shatila, i numerosi check point dei soldati libanesi sono quelli che immediatamente colpiscono. Bisogna fermarsi e far controllare i propri permessi, il tutto avviene con una dinamica lenta, ti viene intimato di fare silenzio, non è possibile fare fotografie, e ciò che mi ha colpito è che questa è la normalità di tutti i giorni, da sempre, anche per i più piccoli.

### **3. UN'ANALISI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE**

#### **3.1. Cittadinanza e Diritto Internazionale**

Si è visto nel precedente capitolo come la cittadinanza costituisca l'elemento centrale, fondamentale, per la garanzia della titolarità e del godimento di determinati diritti e che rappresenta quel "diritto ad avere diritti" che viene negato ai profughi palestinesi in Libano come in altri territori. Poiché non esiste una norma internazionale che regola il tema della cittadinanza, questa viene lasciata nelle mani del potere degli stati nazionali. Per il diritto internazionale tradizionale infatti la cittadinanza è una manifestazione della sovranità dello stato e pertanto rientra ancora nella sua competenza interna in quanto ogni stato può decidere chi può essere suo cittadino e quali sono le modalità per diventarlo.<sup>75</sup>

Con la internazionalizzazione di diritti umani, afferma Luigi Ferrajoli, si stabilisce che un individuo è portatore di diritti universali in quanto essere umano; non più quindi diritti di cittadinanza ma diritti delle persone indipendentemente dalle loro diverse cittadinanze.<sup>76</sup>

Quindi è un nuovo modo di affrontare la cittadinanza che non è manifestazione della competenza esclusiva dello Stato ma come diritto individuale. Ma la disposizione dell'art.15 della Dichiarazione del 1948 per la sua genericità non è di immediata applicazione poiché non specifica quale sia la cittadinanza che l'individuo dovrebbe godere né le circostanze in cui tale diritto dovrebbe sorgere. Infatti, a livello universale la cittadinanza non ha trovato una precisa consacrazione con atti giuridici vincolanti, situazione che invece si è concretizzata a livello regionale con la manifestazione di diverse posizioni, racchiuse ad esempio nella

---

<sup>75</sup> <http://www.diritto.it/articoli/transnazionale/liak.html>

<sup>76</sup> Cfr. Ferrajoli L., *Diritti Fondamentali*, Laterza, Bari, 2001, p.22

Convenzione americana del 1969, nella Convenzione europea del 1977 entrata in vigore nel 2000.<sup>77</sup>

Si sa comunque che i diritti sono stati e sono universali solo a parole, sostiene Luigi Ferrajoli, perché, anche se dal punto di vista normativo già dalla Dichiarazione francese del 1789 questi sono stati sempre diritti della persona, di fatto sono sempre stati diritti del cittadino. Il motivo è perché sin da allora, poi in seguito nell'Ottocento e poi fino alla Dichiarazione del 1948, non rappresentava nessuna problema quella dissociazione tra persona e cittadino dato che i nostri paesi non erano ancora minacciati dalla pressione migratoria. Ma se oggi, prosegue il giurista, l'universalismo tanto proclamato venisse rinnegato proprio nel momento stesso in cui viene messo alla prova, allora sarebbe un fallimento del modello della democrazia e dei valori soprattutto occidentali.

E qui vi è la sua critica alla cittadinanza alla quale è ancora legata la titolarità di molti diritti, la differenziazione tra stranieri e non stranieri, fattore di esclusione dei diritti fondamentali. Sostiene che c'è un nesso fra democrazia e uguaglianza ma c'è anche un nesso fra disuguaglianza nei diritti e razzismo che, nel primo caso, genera un'uguaglianza basata sul rispetto dell'altro e, nel secondo caso, un'immagine diseguale dell'altro che viene ritenuto antropologicamente inferiore proprio perché inferiore giuridicamente. Ma è sulla crisi della sovranità nazionale che Ferrajoli lega il fatto che oggi sembra ancor meno legittimo declinare i diritti fondamentali in termini statalistici tenuto conto che questa si è già dislocata in sedi sovranazionali, per cui la sua teoria è il superamento della sovranità statale che sta appunto dentro quella prospettiva che è la cittadinanza universale.<sup>78</sup>

Bisogna quindi tener conto del fatto che le pressioni dovute allo sviluppo del Diritto internazionale dei Diritti Umani non hanno ancora

---

<sup>77</sup> Panella Lina, Editoriale dell'8/9/2012, <http://www.democraziaesicurezza.it/Editoriali/IL-DIRITTO-DELL-INDIVIDUO-AD-UNA-CITTADINANZA>

<sup>78</sup> Cfr. Ferrajoli L., op. cit., pp.24-26

inciso sul tema della cittadinanza universale. Il problema dell'attribuzione della cittadinanza è difficile da gestire per tutti gli Stati e normalmente ognuno cerca di inserirlo nella propria situazione politica, sociale ed economica. Nel caso dei profughi palestinesi in Libano si è visto come la naturalizzazione non viene concessa e ciò perché è in ossequio alle disposizioni della Lega araba nell'evitare la dissoluzione della identità dei palestinesi e proteggere il loro diritto al ritorno in patria. Quindi, la possibilità di divenire cittadini di uno stato, di ottenere quella cittadinanza che gli consentirebbe di godere effettivamente di alcuni diritti fondamentali, rimane legata, ancora oggi, forse solamente al diritto al ritorno e al diritto all'autodeterminazione, più volte ribaditi dal diritto internazionale e che recentemente sono tornati di nuovo sotto l'attenzione della comunità internazionale che sta svolgendo un ruolo attivo per cercare di far ripartire i negoziati di pace e favorire una intesa tra Israele e palestinesi.

### **3.2. Il diritto al ritorno e all'autodeterminazione**

Nel parlare della soluzione del problema dei profughi palestinesi all'interno del diritto internazionale non si può tralasciare il diritto individuale al ritorno e il diritto collettivo all'autodeterminazione, diritti che riguardano la maggior parte dei profughi palestinesi dislocati e indispensabili per poter godere dei diritti umani fondamentali a loro negati.

L'affermazione di questi due diritti dipende da quel lungo processo di pace che viene invocato da ben 66 anni e che a tutt'oggi ancora non ha trovato una soluzione e dove l'ostinazione dei palestinesi ancora pronti a battersi per i propri diritti si scontra con la determinazione di Israele che non vuole riconoscere nessun diritto e non vuol fare nessuna concessione sulla terra occupata. Il diritto al ritorno e quello all'autodeterminazione si vanno a inserire in quello che è il paradosso della loro situazione, il limbo che si è creato intorno a loro e che li mette in una condizione di vita

precaria, giorno dopo giorno, senza che ci sia il minimo cambiamento da anni.

### **Il diritto al ritorno**

Questo diritto, irrinunciabile per i palestinesi e inammissibile per gli israeliani, è impedito non tanto da un conflitto armato aperto quanto dal quel nazionalismo etnico-religioso di Israele che non consente il rimpatrio dei Palestinesi perché comprometterebbe il carattere ebraico della popolazione. Giocano un ruolo fondamentale in questo progetto la Legge sul ritorno e la Legge sulla nazionalità emanate da Israele. Cercherò quindi di analizzare la situazione avvalendomi del contributo dello studio di *Badil Resource Center for Palestinian Recidency and Refugee Rights*<sup>79</sup>, che si occupa di promuovere il diritto al ritorno, sancito nella risoluzione 194 che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò nel dicembre del 1948. La risoluzione diede anche vita all'organismo chiamato Commissione di Conciliazione delle Nazioni Unite per la Palestina (UNCCP) il cui incarico era di facilitare l'applicazione di soluzioni durevoli per i profughi, concentrandosi infatti sul rimpatrio, sul diritto a ritornare in possesso delle proprietà private appartenenti ai profughi palestinesi del 1948 e sul diritto al risarcimento nel caso di coloro che scelgono volontariamente di non esercitare i loro primari diritti al ritorno e alla restituzione delle proprietà.<sup>80</sup>

Il diritto al ritorno dei profughi si trova a scontrarsi con il diritto di cittadinanza in virtù del fatto che si lascia agli stati il potere di stabilire gli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'attribuzione della cittadinanza in assenza di specifiche norme convenzionali bilaterali o multilaterali. In Israele ci sono due leggi che regolamentano la cittadinanza: una per gli ebrei e una per i non ebrei. Quella che conferisce la cittadinanza agli ebrei è la Legge sul Ritorno del 1950 e che prevede che si fornisca la cittadinanza a tutti gli ebrei del mondo che desiderino

---

<sup>79</sup> E' una delle maggiori ONG che si occupa di difendere e promuovere i diritti dei rifugiati palestinesi sulla base del Diritto internazionale e in particolare di quello inerente i Diritti umani.

<sup>80</sup> <http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C758572B78D1CD0085256BCF0077E51A>

emigrare in Israele.<sup>81</sup> Successivamente, nel 1952 il governo israeliano ha approvato la Legge sulla Nazionalità<sup>82</sup> che viene scritta con il chiaro obiettivo di escludere il più largo numero possibile di rifugiati palestinesi dal rilascio della cittadinanza israeliana in quanto il requisito indispensabile era che essi avrebbero dovuto essere stati presenti all'interno dei confini stabiliti dall'armistizio del 1949. Infatti, la maggior parte dei profughi del 1948 non poteva rispondere a questi requisiti di presenza fisica così che in questo modo un numeroso gruppo di persone veniva privato della cittadinanza. La legge, che evita di utilizzare il termine "non ebreo" nel descrivere le ristrette categorie di persone che si trovano nella situazione di poter ottenere la cittadinanza israeliana, è chiaramente in forte contrasto con il diritto al ritorno ed è stata formulata per essere applicata solamente ai non ebrei. Infatti gli ebrei possono tranquillamente far riferimento alle regole molto più facili previste dalla Legge sul Ritorno.

Questa legge ha costituito sino ad ora il principale ostacolo per l'intero gruppo di rifugiati palestinesi del 1948 nell'esercizio del loro diritto al ritorno nelle loro case, sia nel territorio dello Stato di Israele sia in quello occupato, non consentendo quindi di mettere in pratica un eventuale e comunque volontario diritto di qualificarsi per la cittadinanza israeliana qualora ne fossero stati interessati. Il diritto al ritorno è anche incorporato nella Quarta Convenzione di Ginevra del 1949, ratificata da Israele<sup>83</sup> che è relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra. E' infatti nell'art. 4 e nell'art.6 della Convenzione e nel Secondo Protocollo Aggiuntivo del 1977 che trova fondamento il diritto al ritorno<sup>84</sup> in quanto le persone protette dalla suddetta Convenzione possono

---

<sup>81</sup> The law of return 5710, 1950, <http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm>

<sup>82</sup> Nationality law, 5712/1952

<http://www.israelawresourcecenter.org/israelaws/fulltext/nationalitylaw.htm>

<sup>83</sup> [https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties&xp\\_treatySelected=375](https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=375)

<sup>84</sup> [http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-IV-relativa-alla-protezione-delle-persone-civili-in-tempo-di-guerra-1949/134),  
[http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Protocollo-II-addizionale-alle-Convenzioni-di-Ginevra-del-1949-relativo-ai-conflitti-armati-non-internazionali-1977/136](http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Protocollo-II-addizionale-alle-Convenzioni-di-Ginevra-del-1949-relativo-ai-conflitti-armati-non-internazionali-1977/136)

esercitarlo una volta cessato il conflitto, proprio perché è il rimpatrio che viene contemplato.<sup>85</sup>

Voglio ricordare che per quanto riguarda il secondo protocollo aggiuntivo del 1977 alla Quarta Convenzione di Ginevra relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, senza distinzione di razza, religione, origine nazionale, o comunque che riguarda "distinzioni di carattere sfavorevole", che sono state oggetto di privazioni e di libertà, Israele non ha ratificato tale trattato.<sup>86</sup>

In sostanza, l'impossibilità di esercitare volontariamente il diritto al ritorno per i profughi è in violazione non solo di quanto affermato dall'art.13 della Dichiarazione Universale,<sup>87</sup> ma anche dell'art. 12 comma 2 e 4 della Convenzione sui Diritti Civili e Politici che ha incorporato il diritto individuale al ritorno.<sup>88</sup> Nondimeno, le azioni di Israele sono in violazione della Quarta Convenzione di Ginevra e dell'art.5 della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di Discriminazione Razziale.<sup>89</sup>

Voglio richiamare a questo punto alcune riflessioni della filosofa ebrea statunitense Judith Butler, dove, in *Strade che divergono*, si interroga sull'ebraicità, proprio oggi quando il conflitto israelo-palestinese non ha ancora una soluzione o appare insolubile, e sulla lealtà o la critica allo stato ebraico.

---

<sup>85</sup> <http://www.badil.org/it/documents/category/35-publications?start=120>, I rifugiati palestinesi del 1948 e il diritto individuale al ritorno. Analisi del Diritto Internazionale, pubblicazione luglio 2007

<sup>86</sup> [https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp\\_viewStates=XPages\\_NORMStatesParties&xp\\_treatySelected=475](https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/States.xsp?xp_viewStates=XPages_NORMStatesParties&xp_treatySelected=475)

<sup>87</sup> L'art.13 recita: "Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato" e "Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese", [www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html](http://www.amnesty.it/dichiarazione-universale-diritti-umani-uomo.html)

<sup>88</sup> L'art.12 comma 2 recita: "Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio" e il comma 4 recita: "Nessuno dovrà essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese", [http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15](http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Patto-internazionale-sui-diritti-civili-e-politici-1966/15)

<sup>89</sup> L'art. 5 recita: "Gli Stati contraenti si impegnano a proibire ed eliminare la discriminazione razziale in tutte le sue forme e a garantire l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge, senza distinzione di razza, colore, origine etnica o nazionalità, e quindi del godimento dei seguenti diritti" e che includono all'art.5, lett.d, "il diritto di abbandonare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare al proprio", [http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti\\_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23](http://unipd-centrodirittumani.it/it/strumenti_internazionali/Convenzione-internazionale-sulleliminazione-di-ogni-forma-di-discriminazione-razziale-1965/23)

Secondo la scrittrice, la sua critica al sionismo e alla violenza di stato contro quelle che sono le minoranze, dove i requisiti della cittadinanza non devono essere basati su razza, etnia, religione, viene sempre associata a una violenza contro gli ebrei. Ma ritiene invece che la nuova articolazione pubblica e la nuova sensibilità sviluppatasi tra gli ebrei chiede allo Stato di Israele di promuovere una forma di uguaglianza più inclusiva con un nuovo concetto di cittadinanza, di porre fine alle forme di discriminazione, alle violenze quotidiane ai danni del popolo palestinese. Mettere in discussione la legittimità della fondazione dello Stato di Israele e delle rivendicazioni territoriali, della nuova espansione e dei nuovi insediamenti, del muro di separazione, prosegue Butler, non significa sostenerne la distruzione ma significa chiedere la cessazione di quanto sino ad ora messo in atto, che dovrà avvenire senza dubbio attraverso una negoziazione politica.<sup>90</sup> Inoltre, secondo la filosofa, la critica è quasi una richiesta etica obbligatoria se si pensa alle prospettive ebraiche che conservano i legami con tutto ciò che è contro la violenza di questo genere, e per questo ebraiche, ma che, allo stesso tempo, si allontanano dalla ebraicità perché questa può e deve essere intesa come un progetto anti-identitario dove essere ebreo comporta una relazione con il non ebreo e dove l'ideale etico e politico rimane quello di vivere in un mondo plurale in condizioni di parità, per una nuova concezione di giustizia politica.<sup>91</sup>

### **Il diritto all'autodeterminazione**

Tale diritto trova fondamento della risoluzione 242 del 1967 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite come riferimento al Diritto Internazionale nel quadro stabilito per i negoziati di pace e ribadito a più riprese dall'Assemblea Generale dell'ONU. Essa stabilisce che i territori occupati non possono diventare territorio israeliano e che il ritiro di Israele è un requisito per la pace.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Cfr. Butler J., *Strade che divergono*, Raffaello Cortina, Milano, 2013, pp.44-47

<sup>91</sup> Cfr. Butler J., *ivi*, pp.156-157

<sup>92</sup> <http://unispal.un.org/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136>

Anche sul piano giurisprudenziale la Corte Internazionale di Giustizia ha riconosciuto la rilevanza del principio di autodeterminazione del popolo palestinese nel parere consultivo reso all'Assemblea Generale nel 2004 in merito alle "*conseguenze legali della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato*". La Corte afferma che la costruzione del muro da parte di Israele, nel sottrarre una ulteriore parte del territorio palestinese, tende a modificarne la composizione demografica dello stesso ed è quindi in contrasto con la Quarta Convenzione di Ginevra e le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, rappresentando pertanto una violazione del diritto internazionale. Nel richiamare il principio di autodeterminazione sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, afferma che il muro ostacola gravemente l'esercizio da parte del popolo palestinese del diritto all'autodeterminazione costituendo quindi una violazione dell'obbligo di Israele di rispettare tale diritto. Ritiene inoltre che il muro ha un forte impatto sulla vita quotidiana dei palestinesi, sulle restrizioni della libertà di movimento, sull'accesso alle risorse idriche, oltre che distruzione e requisizione della proprietà privata, sull'esercizio del diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione, ad un adeguato standard di vita, ed è quindi in violazione dei *Due Patti del 1966* sui diritti civili e politici, e sui diritti economici sociali e culturali, una violazione dei diritti fondamentali della popolazione occupata che è intrappolata tra il muro e i confini del 1967. Nelle conseguenze giuridiche rispetto alle violazioni riscontrate la Corte afferma che Israele deve rispettare il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione, oltre che provvedere allo smantellamento del muro, la cui costruzione è ritenuta illecita, alla riparazione dei danni subiti da parte di persone fisiche o giuridiche, e, nel contempo, afferma che tutti gli Stati membri hanno l'obbligo di non riconoscere l'illecita costruzione del muro in modo da eliminare qualsiasi forma di impedimento e garantire al popolo palestinese di esercitare il proprio diritto. La Corte richiama infine l'attenzione dell'Assemblea Generale dell'Onu nell'incoraggiare gli sforzi a raggiungere, sulla base del

diritto internazionale, una soluzione negoziata dei problemi in sospeso e la creazione di uno Stato palestinese.<sup>93</sup>

Come si sa il principio di autodeterminazione di popoli è una regola di diritto internazionale positivo che è contenuto nei testi convenzionali quali i *Patti Internazionali sui Diritti Umani del 1966* in virtù dell'identico articolo 1, ha acquistato il carattere consuetudinario attraverso una prassi che si è sviluppata ad opera delle Nazioni Unite e che trova la sua base nella Carta dell'Organizzazione e in tutte le dichiarazioni solenni dell'Assemblea Generale fino ai pareri della Corte Internazionale di Giustizia, oltre che nella sentenza del 1995 (sentenza nell'affare relativo a Timor Est) che lo ha definito tra l'altro come un " principio essenziale del diritto internazionale contemporaneo"<sup>94</sup> e, come sopra già ricordato, nel parere della Corte rispetto alla costruzione del muro.

L'art.1 dei due Patti proclama il principio di autodeterminazione come diritto umano fondamentale e stabilisce il diritto dei popoli di disporre delle loro ricchezze e risorse naturali e il dovere degli Stati contraenti di rispettare tale diritto e di facilitarne la realizzazione.<sup>95</sup>

Ma è già nel 1952 con la risoluzione 545 che l'Assemblea Generale dell'ONU proclama il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione<sup>96</sup> e poi successivamente con la risoluzione 637 sempre del 1952<sup>97</sup> dove raccomanda agli Stati membri di sostenere tale principio. Questo processo fu condizionato dall'inserimento della decolonizzazione nel negoziato avviato appunto nel 1952 tra i due blocchi, quello dei paesi occidentali e quello dei paesi socialisti, e pertanto il diritto all'autodeterminazione è considerato nell'art.1 dei rispettivi *Patti* alla base di tutti i diritti e come condizione preliminare al godimento dei diritti fondamentali.<sup>98</sup>

---

<sup>93</sup> <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6>

<sup>94</sup> Cfr. Conforti B., *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002. p.23

<sup>95</sup> <http://www.onuitalia.it/diritti/pattiintro.html>

<sup>96</sup> [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/545\(VI\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/545(VI))

<sup>97</sup> [http://www.un.org/en/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/RES/637\(VII\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/637(VII))

<sup>98</sup> Cfr. Zappalà S., op. cit, pp. 41-43

Bisogna rilevare che è stata soprattutto l'Assemblea Generale che si è assunta il compito di determinare quelle condizioni per l'attuazione del principio di autodeterminazione trasformandolo in obbligo di carattere giuridico a carico degli Stati. Per questo probabilmente la giurisprudenza non lo concepisce come oggetto di una norma consuetudinaria e sembra invece indicare che si sia sviluppato nella prassi applicativa delle Nazioni Unite. Questo diritto ha un campo di applicazione piuttosto limitato: ai popoli soggetti a dominazione coloniale, a quelli soggetti a dominazione straniera e a quelli soggetti ad un regime non rappresentativo dell'intera popolazione, e, per il fatto che la nozione di popolo designa solamente la comunità territoriale dello Stato ed è priva di connotati etnici, storici o culturali, non si applica a suddivisione interne alla popolazione. Ma un altro limite è quello che il diritto internazionale cerca di proteggere l'integrità territoriale e la sovranità degli Stati esistenti anche in virtù della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli fra Stati.<sup>99</sup>

E' facile comprendere come il rispetto dell'integrità territoriale e sovranità costituisca un limite all'esercizio dell'autodeterminazione visto che la comunità internazionale è composta da Stati sovrani il cui fine è quello del perseguimento della pace. Ma nel caso palestinese, il diritto all'autodeterminazione di questo popolo non implica una sfida alla sovranità di Israele in quanto Stato, vista l'illecita occupazione dei territori palestinesi e visto l'obbligo imposto agli Stati di non ostacolare e promuovere i popoli nel loro esercizio di autodeterminazione, più volte ribaditi dal diritto internazionale. Inoltre, tale diritto rientra nei negoziati di pace condotti dalla diplomazia internazionale e che dovrebbe condurre la Palestina ad acquisire quella soggettività internazionale per divenire uno Stato.

Il diritto internazionale riconosce inoltre una soggettività limitata con obblighi e diritti a quei movimenti che acquisiscono un certo controllo territoriale, come il caso dell'OLP, riconosciuto anche come osservatore

---

<sup>99</sup> Cfr. Cannizzaro E., op. cit., pp. 270-272

alle Nazioni Unite e quindi con capacità di negoziare accordi in posizione di parità.<sup>100</sup>

Legato all'esistenza di uno stato vi è il concetto di sovranità e questo implica la capacità di una comunità di dotarsi di una forma di governo e di determinare liberamente i fini e gli strumenti della sua azione politica interna, di esercitare un controllo effettivo sul territorio, di concorrere con gli altri soggetti dell'ordinamento nel determinare forme di organizzazione sociale sul piano internazionale, di intrattenere quindi rapporti con altri Stati.<sup>101</sup>

La nascita di un nuovo Stato è accompagnata normalmente dal riconoscimento di altri Stati della comunità internazionale, definito come una dichiarazione di volontà unilaterale che questi esprimono nel considerarlo come un nuovo soggetto di diritto e capace di essere sovrano, quindi un riconoscimento meramente dichiarativo. Inoltre un riconoscimento collettivo avviene con l'adesione di uno Stato alle Nazioni Unite attraverso un pronunciamento dell'Assemblea Generale su raccomandazione del Consiglio di Sicurezza. L'ammissione alle Nazioni Unite non costituisce però la soggettività internazionale che invece deve rispondere, nella prassi, oltre ai requisiti classici anche al rispetto del principio democratico e dei diritti dell'uomo.<sup>102</sup>

Ma nel caso dei palestinesi, con la risoluzione 67/19 del 29 novembre 2012 votata a larghissima maggioranza da 132 membri, l'Assemblea Generale ha accordato alla Palestina il passaggio da *status* di osservatore allo *status* di Stato osservatore non-membro presso l'ONU, riaffermando nel contempo il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e indipendenza dello Stato della Palestina sui territori occupati dal 1967.<sup>103</sup>

---

<sup>100</sup> Cfr. Cannizzaro E., *ivi*, p.302

<sup>101</sup> Cfr. Cannizzaro E., *ivi*, pp.265-266

<sup>102</sup> Cfr. Cannizzaro E., *ivi*, pp.285-287

<sup>103</sup> <http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/19862D03C564FA2C85257ACB004EE69B>

Inoltre, dallo scorso anno, a partire dalla Norvegia, si sono susseguiti una serie di riconoscimenti anche da parte anche delle maggiori potenze europee, oltre che dal Parlamento europeo. Ma mentre nel caso della Norvegia è il Governo che ha riconosciuto lo Stato della Palestina, negli altri paesi europei lo hanno fatto solo i parlamenti attraverso delle mozioni. Il riconoscimento di un'ampia maggioranza degli Stati potrebbe forse influenzare quel percorso volto ad affermare l'esistenza giuridica dello Stato palestinese, il cui riconoscimento rimane comunque un processo prettamente politico, nonostante la mancanza di continuità territoriale, perché il diritto internazionale non stabilisce delle regole politiche ben precise.<sup>104</sup>

A questo va aggiunto il fatto che nel frattempo la Palestina ha ratificato numerosi trattati che sono riservati solo agli Stati e che, inoltre, anche 77 dei 122 membri della Corte Penale Internazionale hanno riconosciuto lo Stato palestinese. Infine il 31 dicembre scorso la Palestina ha sottoscritto i documenti necessari per aderire alla Corte penale internazionale, accesso riservato ai soli Stati, ma la cui adesione è stata tra l'altro già confermata dal Segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon a partire dal 1 aprile prossimo. A questa dichiarazione fa seguito quella del Procuratore della Corte che afferma che la Palestina può far parte dello Statuto di Roma visto il suo *upgraded* a Stato osservatore non-membro.

Comunque, l'iniziativa è scaturita dalla reazione del Presidente dell'Autorità Palestinese Abu Mazen alla bocciatura del progetto di risoluzione del conflitto arabo-israeliano presentato al Consiglio di Sicurezza ONU e votato lo scorso dicembre, dovuto in parte al sabotaggio della Francia con un progetto alternativo e poi alle pressioni degli Stati Uniti e di Israele sullo Stato membro della Nigeria affinché si astenesse per impedire il raggiungimento "politico" dei nove membri su quindici, nonostante comunque la certezza del "veto" americano. La scelta di

---

<sup>104</sup> <http://www.qcodemag.it/2015/02/19/stato-di-palestina-perche/>, intervista a Grazia Careccia, esperta di Diritto Internazionale e Medio Oriente, del 19/2/2015

adesione alla Corte penale internazionale, accettandone tra l'altro la giurisdizione già a partire dal giugno del 2014, è dovuta all'intenzione di voler richiedere un suo intervento rispetto ai crimini commessi da Israele.

Ci saranno comunque diversi nodi da sciogliere quali lo *status* della Palestina e il possesso o meno dell'Autorità palestinese della giurisdizione sul proprio territorio.<sup>105</sup> Resta il fatto che si potrebbero delineare alcune conseguenze giuridiche che potrebbero influenzare e agevolare la nascita dello Stato palestinese.

### **3.3. Quali risposte dal Diritto internazionale per il futuro dei profughi palestinesi?**

Dopo aver affrontato questo percorso di analisi del Diritto internazionale bisogna riconoscere che l'assenza di una volontà politica internazionale per assicurare l'affermazione dei diritti dei profughi palestinesi, soprattutto di quelli in Libano che sono oggetto della mia tesi, è evidente. Ad essi gli è stato sino ad ora negato il diritto fondamentale che è quello di determinare il proprio futuro. Le violazioni delle risoluzioni dell'ONU e la negazione dei diritti umani, costantemente impunte, sono dovute alla debolezza del Diritto internazionale che non può che fare i conti con gli attori principali dell'ordinamento internazionale, quegli Stati sovrani ai quali viene demandata l'osservanza in virtù del loro impegno preso nei confronti di tutta la Comunità internazionale. Molto spesso viene invocata l'azione delle Nazioni Unite per reagire alle numerose violazioni ma esse di per sé non hanno poteri incisivi nei confronti degli Stati perché per quanto riguarda le risoluzioni dell'Assemblea Generale queste non sono vincolanti, assumono carattere di raccomandazioni, mentre le misure adottate dal Consiglio di Sicurezza sono uno strumento eccezionale utilizzato in una situazione di minaccia o rottura della pace internazionale

---

<sup>105</sup> <http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1251>, Luigi Daniele, 10 gennaio 2015

perché è questo il suo compito e non quello di assicurare l'osservanza del diritto internazionale. La risposta all' inosservanza del diritto internazionale dovrebbe avvenire a livello giurisdizionale ma, purtroppo, il sistema internazionale è anarchico, fondato sulla eguaglianza sovrana degli Stati e non esiste un organo sovranazionale capace di punire i responsabili delle violazioni. E' ai singoli Stati che spetta garantire che le persone soggette alla loro giurisdizione possano beneficiare della tutela riconosciuta dall'ordinamento internazionale.<sup>106</sup>

Bisogna rilevare che nel diritto internazionale i mezzi adoperati per assicurare in modo coattivo l'osservanza delle norme e per reprimere le violazioni, sono quasi tutti riconducibili all'autotutela. Per questo, si è a lungo discusso e ancora si discute se il diritto internazionale sia un vero e proprio diritto, e precisamente per quella mancanza di mezzi idonei a costringere gli Stati, in particolare le grandi potenze, al rispetto delle norme internazionali.<sup>107</sup>

Infatti, senza una autorità superiore agli Stati, che abbia il potere di costringerli al rispetto delle regole, si deve necessariamente confidare in quell'osservanza spontanea da parte dei membri della Comunità internazionale. Tutto è rimesso nelle loro mani e per questo c'è bisogno di una giustizia che operi attraverso strumenti coercitivi che non siano però autorizzati da loro stessi e che quindi li costringa all'osservanza delle regole che da soli si sono dati. Tant'è che, sul diritto al ritorno, all'autodeterminazione e sui diritti umani, le risposte del Diritto internazionale, responsabile del rispetto delle numerose risoluzioni e raccomandazioni delle stesse Nazioni Unite che avrebbero dovuto consentire ai profughi palestinesi in Libano e a tutti i profughi della diaspora di determinare il proprio futuro, sono state inefficienti e deboli. Questa debolezza ha consentito invece al governo israeliano di imporre una politica espansionistica territoriale ai palestinesi. Israele ha da sempre

---

<sup>106</sup> Cfr. Zappalà S., op. cit., pp. 72-73, 125-126

<sup>107</sup> Cfr. Conforti B., op. cit., pp.7-8

ostacolato il diritto al ritorno dei profughi palestinesi con azioni che violano gli obblighi internazionali, con una legge discriminatoria che viola quanto affermato dalla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione; inoltre, le violazioni hanno determinato un peggioramento delle condizioni di vita nei campi profughi e nei territori occupati. Forse, ad oggi, quel diritto di essere cittadini della propria patria che chiedono i profughi palestinesi, ciò a cui ha diritto ogni persona al mondo, passa, secondo lo scrittore israeliano Avraham B. Yehoshua, per quel percorso di riconoscimento della sovranità dello Stato palestinese legato al negoziato per un processo di pace tra israeliani e palestinesi che comprende il diritto al ritorno, i confini territoriali, la sicurezza di Israele.<sup>108</sup>

E' nella soluzione a due Stati che sembra si sia ormai consolidato il sostegno a livello internazionale, sacrificando però, probabilmente, quel diritto al ritorno nei territori occupati per il quale hanno lungamente lottato i profughi palestinesi della diaspora.

Secondo la scrittrice ebrea Judith Butler, il diritto al ritorno resta fondamentale per assicurare i diritti di quei profughi che sono stati spossessati della terra e del lavoro e sostiene che qualsiasi idea di nazione dovrebbe tener conto di questi diritti. Inoltre, accettare le frontiere esistenti significa accettare la confisca delle terre e le violazioni subite, sapendo comunque che sono in gioco i diritti dei profughi palestinesi che, dice, sono anche la conversione dalla condizione di rifugiati in condizione naturale a partire da i diritti fondamentali.<sup>109</sup>

Probabilmente l'affermazione di uno Stato palestinese fornirebbe una soluzione forse utile a Israele per scongiurare una eventuale annessione dei palestinesi e il problema della crescita demografica del popolo arabo che rischia di far divenire minoranza quello ebreo, mettendo quindi fine allo Stato nazionale ebraico.

---

<sup>108</sup> Intervista allo scrittore israeliano Avraham B. Yehoshua, 23 gennaio 2015, reperibile su [http://www.repubblica.it/esteri/2015/01/23/news/yehoshua\\_sostenete\\_lo\\_stato\\_palestinese\\_l\\_unico\\_via\\_per\\_arrivare\\_alla\\_pace-105562033/](http://www.repubblica.it/esteri/2015/01/23/news/yehoshua_sostenete_lo_stato_palestinese_l_unico_via_per_arrivare_alla_pace-105562033/)

<sup>109</sup> Cfr. Butler J., *ivi*, pp.280-284

In questo momento, vista la debolezza degli Stati Uniti, troppo legati a Israele, è l'Europa che sembra stia avendo un ruolo importante nel sostenere il processo di pace, processo che dovrebbe portare alla nascita dello Stato palestinese e il cui riconoscimento viene incoraggiato tra l'altro anche da molti israeliani oltre che dai tre più noti scrittori israeliani Oz, Grossman e Yehoshua, i quali hanno lanciato un appello per sollecitare tutti i parlamenti europei ad appoggiarlo e sostenerlo.

La nascita di uno Stato palestinese, che sino ad oggi il Diritto internazionale non è stato in grado di garantire e favorire, consentirà ai profughi palestinesi in Libano ed a tutti quelli dislocati di acquisire la titolarità di quei diritti umani fondamentali per la dignità umana, il cui godimento, nonostante la proclamata universalità, è ancora subordinato allo *status* di cittadino di uno Stato.

## **Conclusioni**

Per terminare questo lavoro di tesi, vorrei elencare alcune conclusioni che penso di poter trarre. La prima risponde alla domanda sulla autenticità e meno dell'universalità dei diritti umani. Dopo aver esaminato il caso dei profughi palestinesi in Libano, che è comune comunque a molti altri contesti nel mondo, si può dire che i diritti sono garantiti soltanto ad una parte dell'umanità. I principi di uguaglianza di tutti gli individui sono condivisi solo sulla carta e nei confronti dei profughi palestinesi sono costantemente violati e ignorati nella realtà dei fatti. Si è visto come la questione della cittadinanza per i profughi palestinesi in Libano rappresenti il punto centrale, importante, al quale è subordinato il godimento dei diritti fondamentali.

Nonostante possa sembrare un paradosso per un paese arabo e multietnico come lo è il Libano, esso non mostra infatti nessuna apertura verso i profughi palestinesi. E' sicuramente vero che essi sono stati accolti ma è altrettanto vero che sono stati immediatamente abbandonati a se stessi. Ed è pur vero che la forte immigrazione dei palestinesi in Libano ha costretto questo piccolo paese ad affrontare problematiche enormi a causa del difficile e precario equilibrio etnico-religioso. La legislazione in Libano è inoltre sfavorevole nei loro confronti, così come lo è nei confronti degli stranieri, a causa del principio di reciprocità che il Paese applica, ma che è particolarmente ostile per i profughi palestinesi. Quindi, una prima conclusione da trarre è che le loro drammatiche condizioni di vita sono fortemente legate alle leggi libanesi. Sarebbe auspicabile un piccolo passo in avanti da parte del Governo Libanese verso una modifica della legislazione e verso una concessione della residenza, condizione questa pur sempre precaria ma che rappresenterebbe l'inizio di una integrazione che potrebbe così permettere ai profughi di acquisire quel minimo di dignità umana tale da consentirgli il diritto di accesso al lavoro dal quale dipende per esempio la possibilità di curarsi e di andare a scuola. E qui il

ruolo fondamentale nell'esercitare pressioni sul Governo libanese lo hanno le varie Organizzazioni non governative, le varie associazioni, impegnate in favore dei profughi palestinesi in Libano attraverso campagne di sensibilizzazione e di educazione alla promozione di diritti umani. Di importanza vitale è la loro azione nello sviluppare meccanismi di protezione. Mi preme citare a questo proposito il Comitato "Per non dimenticare Sabra e Shatila" e in particolar modo Maurizio Musolino per il suo impegno ormai decennale per causa palestinese, Ulaia Arte Sud nella persona di Olga Ambrosiano che mi dato l'opportunità di conoscere in primo luogo il dramma di un popolo, che non mi era del tutto sconosciuto e che ho potuto approfondire, ma soprattutto di aiutare *Yousef* che oggi ha otto anni, infine, la Ong "*Beit Atfal Assumoud*" che svolge uno straordinario lavoro nei campi profughi in particolar modo con i bambini e ragazzi.

Un altro aspetto ha riguardato il ruolo e le risposte del Diritto internazionale per una possibile soluzione al condizione di profughi- apolidi dei palestinesi in Libano che riguarda il diritto al ritorno e all'autodeterminazione. Si è visto che questi diritti sono stati sanciti in molte risoluzioni ONU e che, sebbene non vincolanti, a questi diritti avrebbero dovuto comunque corrispondere altrettanti doveri per gli Stati. Il Diritto internazionale ha più volte ricordato agli Stati l'obbligo di favorire l'autodeterminazione del popolo palestinese, così importante per i profughi perché considerata dallo stesso Diritto alla base di tutti i diritti di un popolo, condizione preliminare al godimento dei diritti fondamentali che corrisponde a quel diritto ad avere diritti che ho citato all'interno della tesi che è appunto la cittadinanza. Nonostante quanto è stato più volte affermato, tutto è ancora rimasto insoddisfatto. La sovranità nel Diritto internazionale è ancora nelle mani dei singoli Stati, quelli più forti e per me più irresponsabili, e questo è in particolar modo evidente nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Qui gli interessi politici, economici, geopolitici degli Stati che non hanno mostrato la volontà di

assumersi impegni nei confronti dei profughi, prevalgono ancora sul rispetto dei diritti del popolo palestinese legittimando nel contempo le violazioni e la politica discriminatoria dello Stato di Israele. E' quindi evidente che, per il momento, solo la possibile nascita dello Stato della Palestina, attraverso o un riconoscimento incondizionato da parte degli Stati o con un accordo di pace per risoluzione del conflitto tra Israele e Palestina, consentirà ai palestinesi di appropriarsi di quel diritto di nazionalità al quale è subordinato il godimento di ogni diritto. La questione da risolvere è comunque complessa nonostante la situazione attuale lasci intravedere qualche possibilità, ma è di fondamentale importanza il ruolo incisivo della società civile affinché gli Stati, che hanno la responsabilità e l'autorità del sistema mondiale moderno, la smettano di essere irresponsabili nei confronti dei diritti umani del popolo palestinese.

## Bibliografia

Agamben G., *Mezzi senza fine. Note sulla politica, Al di là dei diritti dell'uomo*, Bollati Boringhieri, Torino, 1996

Arendt H., *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Feltrinelli, Milano, 2014

Arendt H., *Le origini del totalitarismo*, Edizioni di Comunità, Milano, 1989

Bobbio N., *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990

Butler J., *Strade che divergono*, Raffaello Cortina, Milano, 2013

Cannizzaro E., *Diritto Internazionale*, G.Giappichelli Editore, Torino, 2012

Cassese A., *I diritti umani oggi*, Laterza, Bari, 2005

Conforti B., *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2002

Corm G., *Il Libano contemporaneo, storia e società*, Kaca Book, Milano, 2006

Emiliani M., *La terra di chi?*, Geografia del conflitto arabo-israeliano-palestinese, Il Ponte, Milano, 2008

Facchi A., *Breve Storia dei Diritti Umani. Dai diritti dell'uomo ai diritti delle donne*, Il Mulino, Bologna, 2013

Ferrajoli L., *Diritti Fondamentali*, Laterza, Bari, 2001

Fisk R., *Il martirio di una nazione*, Il Saggiatore, Milano, 2010

Foucault M., *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano, 2010

Foucault M., *La volontà di sapere. Storia della sessualità*, Feltrinelli, Milano, 2001

Genet J., *Quattro ore a Shatila*, Gamberetti Editrice, Roma, 2001

Morris B., *Esilio: Israele e l'esodo palestinese, 1947-1949*, Rizzoli, Milano, 2005

Pappe I., *Storia della Palestina Moderna*, Una terra, due popoli, Einaudi, Torino, 2014

Souheil M.El-Natour, *Les palestiniens du Liban. La situation Sociale, Economique et Juridique*, Dar Al Taqqadom Al Arabi, Beyrouth, Liban, 1993

Viola P., *Storia moderna e contemporanea*, Einaudi, Torino, 2000

Zappalà S., *La tutela internazionale di diritti umani*, Il Mulino, Bologna, 2011

## Sitografia

"*Sopravvivenza dei più adatti*" Ari Shavit, intervista a Benny Morris, *Haaretz*, quotidiano israeliano, 8 gennaio 2004, reperibile su <http://www.juragentium.org/topics/palestin/doc01/it/morris.htm>

"*Beirut, assassinato Kobeika guidò la strage di Sabra e Chatila*", Franceschini E., REPUBBLICA.IT, quotidiano online, 25 gennaio 2002, <http://www.repubblica.it/online/mondo/hobeika/hobeika/hobeika/html>

"*Israele giudicato colpevole di genocidio*", KIWOT, Tribunale per i crimini di guerra di Kuala Lumpur, 25 novembre 2013, reperibile su <http://www.ulaia.org/PDF/PRESS%20RELEASE%20FOR%20IMMEDIATE%20RELEASE%20traduzione.pdf>

"*La diaspora palestinese e i diritti negati*", Bianchi S., EURASIA, rivista di studi geopolitici, 13 luglio 2010, <http://www.eurasia-rivista.org/la-diaspora-palestinese-e-i-diritti-negati/5113/>

"*Palestinesi in Libano; profughi ma non cittadini*", Kassem Aina, ASSOPACE, Associazione per la Pace, 2009, [http://assopace.altervista.org/index.php?option=com\\_content&view=article&id=98:palestinesi-in-libano-profughi-ma-non-cittadini&catid=37:profughi&Itemid=61](http://assopace.altervista.org/index.php?option=com_content&view=article&id=98:palestinesi-in-libano-profughi-ma-non-cittadini&catid=37:profughi&Itemid=61)

*"Palestiniens en/hors camp. Formes sociale, pratiques des interstices"*, Kamel Dorai, Nicolas Puig, TERRA, Rivista scientifica di ricerca e di pubblicazione, settembre 2008, <http://www.reseau-terra.eu/rubrique146.html>

*"Palestinian Refugee Camps in Lebanon as a space of exception"*, Sari Hanafi, TERRA, Rivista scientifica di ricerca e di pubblicazione, N. 5, settembre 2008, <http://www.reseau-terra-eu/article798.html>

*"Le role des acteurs locaux dans le processus s'incorporation des Palestiniens au Liban"*, Manal Kortam, TERRA, Rivista scientifica di ricerca e di pubblicazione, N. 5, settembre 2008, <http://www.reseau-terra-eu/article807.html>

*"La condizione giuridica dello straniero: evoluzione del concetto di cittadinanza alla luce delle norme internazionali"*, Dimitris Liakopoulos, DIRITTO.it, Rivista online di informazione giuridica, ottobre 2004, <http://www.diritto.it/articoli/transnazionale/liak.html>

*"Il diritto dell'individuo ad una cittadinanza"*, Panella L., DEMOCRAZIA & SICUREZZA, Rivista scientifica dell'Università degli Studi Roma Tre, N.2, 2012, <http://www.democraziaesicurezza.it/Editoriali/IL-DIRITTO-DELL-INDIVIDUO-AD-UNA-CITTADINANZA>

*"I rifugiati palestinesi del 1948 e il diritto individuale al ritorno"*, BADIL, Ong, luglio 2007, <http://www.badil.org/it/documents/category/35-publications?download=357%3Arifugiati-palestinesi-e-il-diritto-al-ritorno-analisi-de-diritto-internazionale>

*"Stato di Palestina, perché?"*, Brusadelli I., intervista a Casareccia G, QCODE MAG, Magazine, 19 febbraio 2015, <http://www.qcodemag.it/2015/02/19/stato-di-palestina-perche/>

*"La Palestina aderisce alla Corte penale internazionale: e ora?"*, Daniele L., SIDI-ISIL, Società italiana di Diritto internazionale, 10 gennaio 2015, <http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=1251>

*"Yehoshua: Sostenete lo Stato palestinese, è l'unica via per arrivare alla pace"*, Scuto F., intervista a Abraham B. Yehoshua, REPUBBLICA.it, quotidiano online, 23 gennaio 2015, [http://www.repubblica.it/esteri/2015/01/23/news/yehoshua\\_sostenete\\_lo\\_stato\\_palestinese\\_l\\_unica\\_via\\_per\\_arrivare\\_alla\\_pace-105562033/](http://www.repubblica.it/esteri/2015/01/23/news/yehoshua_sostenete_lo_stato_palestinese_l_unica_via_per_arrivare_alla_pace-105562033/)

## Appendice

### **INTERVISTA A MAURIZIO MUSOLINO, portavoce del Comitato "Per non dimenticare Sabra e Shatila", giornalista esperto di Medio Oriente, Roma, 14 novembre 2014**

Serena: allora Maurizio, chi può entrare nei campi profughi?

Maurizio: allora, i campi di Beirut non c'è bisogno di nessun permesso, quindi sarebbe Sabra e Shatila, Buri el Shamali, Marilias, tutti questi campi qua tu esci ed entri come ti pare salvo questioni di sicurezza, oh ora gli altri campi dipende dal momento, i campi del nord fino al 2007 non c'era bisogno di nessun permesso, quelli di Tripoli quindi Beddawi e Nar El Barhed. Nel 2007 c'è stata la distruzione del campo di Nar el Barhed, perché c'erano quelli diciamo i padri di quelli che oggi sono l'Isis, e da allora cosa si è proposto, hanno messo i controllo man mano che lo ricostruivano, siccome questo era un campo grande che faceva 25mila persone, metà sono scappati perché lo hanno distrutto erano andati a Beddawi e si era creata situazione impossibile a Beddawi, quindi pure a Beddawi c'erano maggiori controlli però erano diciamo finalizzati a questa fase tant'è vero che adesso a Nar el Barhed li hanno quasi tolti perché si sta normalizzando però tieni conto che a Tripoli per questo ti dico che dipende dai momenti perché adesso a Tripoli si combatte molto per i riflessi della crisi siriana allora succedono delle fasi in cui questi combattimenti fanno sì che anche questi campi vengono più o meno controllati però va secondo il momento e la stessa cosa vale per il campo all'interno della valle della Beqa, c'è un campo dove prima si entrava normalmente adesso non si entra non ci si arriva proprio perché è zona di guerra verso il confine del Libano con questi dell'Isis. I campi del sud invece storicamente hanno avuto un controllo ci è voluto sempre un permesso del Ministero degli Interni libanese, perché? Perché sono i campi che sono più vicini a Israele, quindi hanno paura di qualsiasi cosa e quindi più controllati.

Serena: lì c'è più la gestione di Hezbollah?

Maurizio: sì, però all'interno dei campi c'è l'esercito libanese che controlla.

Serena: servono permessi da parte libanese?

Maurizio: no, non servono, tanto vai o con Ong o con permesso Unwra.

Serena: ma perché ancora oggi ci sono i campi profughi, a chi continuano a far comodo, quale è ancora oggi la loro funzione, perché non si sta cercando di risolvere il problema di profughi palestinesi in Libano, quali sono ancora gli interessi che non consentono nessun passo in avanti, si lasciano le persone in queste condizioni?

Maurizio: bene, ora noi parliamo del Libano, perché cambia da paese a paese. Innanzitutto i campi profughi si sono evoluti, lentamente, in maniera insufficiente, però per dire sono nati come tende oggi non sono più tende, quindi una evoluzione c'è ma sempre sono luoghi temporanei,

le condizioni precarie dal punto di vista igienico e sanitario, bambini che girano scalzi per i campi, grovigli di fili elettrici che si intrecciano con tubature acqua, quindi grandi pericoli e cause di molti incidenti anche mortali perché gli allacci sono illegali.

Serena: ma la ricostruzione, i miglioramenti a carico di chi sono? Dei palestinesi?

Maurizio: beh per esempio Nar el Barhed la ricostruzione è stata fatta con fondi internazionali, alcuni paesi donatori tra cui anche l'Europa, perché i palestinesi non avrebbero potuto farlo perché non hanno soldi.

Serena: quindi l'Unione Europa è attiva da questo punto di vista?

Maurizio: nel caso della ricostruzione di Nar el Barhed è stata attiva ora si è un po' smorzata.

Serena: e l'Unwra?

Maurizio: l'Unwra non ha una lira, perché altrimenti l'Unwra sarebbe quello più .. anche perché i dodici campi che ci sono in Libano sono di giurisdizione Unwra e quindi tutte le cose devono passare per loro però non ha soldi e chiunque gli da un soldo lo ricatta.

Serena: in che senso?

Maurizio: per esempio l'Unione Europea gli dice io ti do un tot, però mi devi fare questo e quest'altro e così tutti gli altri paesi quindi sono tutti un po' ricattati da questa cosa qui.

Serena: come ti chiedevo prima, chi ha interesse a mantenere i campi?

Maurizio: innanzitutto devi partire da un presupposto che i palestinesi riaffermano il diritto al ritorno per cui dicono noi non vogliamo essere ne siriani ne giordani ne libanesi perché la nostra aspirazione è di poter tornare in Palestina e ci sta il Diritto internazionale che è dalla parte loro e questo è diciamo a monte di tutto; indubbiamente la parte politicizzata preme molto perché finché esiste il campo esiste il problema del diritto al ritorno.

Serena: quindi c'è anche un interesse palestinese?

Maurizio: sì è anche così però questo vale più per la Giordania e per la Siria che per il Libano perché in Libano ci sta un altro problema. Ora lasciamo perdere adesso la crisi siriana, ma in Siria c'era una popolazione che era di 27milioni di abitanti, i palestinesi sono circa 400-500mila, quindi questi si potevano benissimo integrare, come hanno fatto in Giordania, ma in Libano questo non è possibile.

Serena: perché?

Maurizio: perché i libanesi sono molti di meno sono 4milioni i palestinesi sono circa 450mila, quindi il 10 per cento ma non è questo il motivo. Il problema è che gli equilibri sono così instabili fra le varie confessioni che aggregare 500mila persone di cui 92 per cento sono tutti musulmani sunniti e andresti a toccare in maniera pesante questo equilibrio. Faccio un esempio gli Hezbollah che sono sciiti ti dicono noi siamo con i palestinesi siamo per il diritto al ritorno ma più di tanto non vogliono che diventino libanesi perché sono sunniti, al contrario i sunniti libanesi sarebbero più favorevoli ma la verità è che non possono diventare libanesi

e quindi quello che vale per gli altri paesi non vale per il Libano. Quindi ritornando alla domanda a chi servono, al Libano si gli fa gioco alla parte politica come abbiamo detto ma la verità è che non hanno alternativa perché non è che gli puoi far fare altro, dovresti cacciarli ma non esiste questa ipotesi, quindi a chi fa comodo? Al Libano al di là delle dichiarazioni perché hanno una manodopera a bassissimo costo perché non possono fare i lavori ufficiali non possono fare le professioni più alte.

Serena: quindi ricattabili?

Maurizio: si ricattabili, gli dai due soldi e va bene. Poi fanno comodo alle fazioni libanesi perché quando ci sono guerre civili o l'ambiente diventa più caldo utilizzano i palestinesi anche come manodopera armata e di più fanno comodo alla parte sunnita chiaramente ma lo fanno un po' tutti.

Serena: quindi c'è ipocrisia?

Maurizio: si c'è ipocrisia dicono tutti di voler risolvere il problema ma nessuno poi lavora perché uno potrebbe dire ok non risolviamo il problema perché appunto il Libano non li può assorbire però diamo loro delle case più dignitose però queste zone dove stavano i campi, prima era periferia oggi sono al centro di Beirut tipo Shatila che non la distingui dal centro, per cui in Libano dove la speculazione è alta pensa a quanto fanno gola quei terreni e per questo non ci sarà mai una situazione più stabile.

Serena: sarebbe meglio trasferirli?

Maurizio: sarebbe meglio trasferirli ma non puoi perché quei terreni sono Unwra e altri terreni non ce ne sono e anche i palestinesi fanno bene non vogliono essere mandati nel deserto perché qui almeno qualche lavoro lo fanno anche se sottopagato.

Serena: allora quale potrebbe essere soluzione?

Maurizio: è chiaro che sarebbe meglio la ristrutturazione dei campi, creare un minimo di fogne e poi devi fare i conti con il sentire libanese che è quello di dire io non voglio creare situazioni definitive. Non gli danno il lavoro e tutto il resto perché si vuole evitare di dargli quei diritti che farebbero sembrare tutto definitivo.

Serena: allora da questo non se ne esce?

Maurizio: eh no, i palestinesi chiedono assolutamente tutti quei diritti, il lavoro, la proprietà, noi andiamo appunto lì ogni anno proprio per fare queste richieste ma i libanesi cosa dicono? La questione palestinese è una questione internazionale che sia la comunità internazionale a dare le risposte non pretenderete che le diamo noi, un piccolo stato con mille altri problemi.

Serena: beh questo ha anche un suo senso.

Maurizio: sì, tutto questo non si può ignorare.

Serena: ma rispetto ai diritti per i palestinesi, per esempio il lavoro, il governo ha provato a concedere qualche cosa?

Maurizio: beh innanzitutto perché viene vietato il lavoro? La legge palestinese dice che per iscriverti alle categorie professionali devi essere di cittadinanza libanese, ma attenzione perché parte di questo vale pure in Italia, per esempio per iscriverti a ordine giornalisti devi avere cittadinanza

italiana; la differenza è che in Libano ci sono organizzazioni professionali quasi per tutte le professioni mentre da noi per esempio ce ne sono circa dieci, lì c'è su tutto. Il meccanismo è questo. Alcuni anni fa con Hezbollah al governo si era fatto qualcosa tanto che da circa settanta professioni si era arrivati a quaranta ora sono risalite a 60 perché poi dipende dai vari governi.

Serena: ma i palestinesi che vogliono fare per esempio i muratori?

Maurizio: sì alcuni lavori possono farli ma devono pagare delle tasse tipo una tassa di ingresso abbastanza alta e quindi molti preferiscono lavorare in nero che pagare questa tassa.

Serena: e per quanta riguarda l'istruzione scolastica?

Maurizio: certo c'è un problema soprattutto per l'università. Succede che in Libano c'è un sistema in maggioranza privatistico e fanno i prezzi che vogliono. Per la scuola statale, l'università, ci vogliono circa duemila euro l'anno.

Serena: più o meno come da noi.

Maurizio: sì più o meno, ma fanno un discorso diverso: per i stranieri costa cinquemila euro, perché fanno questo discorso e cioè che lo straniero che viene a studiare qui è quello del Golfo arabo, Emirati, hanno i soldi e quindi perché devono sfruttare lo stato libanese? Quindi ok se vuoi studi e paghi di più; il problema è che i palestinesi sono equiparati a questi stranieri non considerati rifugiati, quindi i costi sono proibitivi.

Ma il problema grosso vero è: se io non posso lavorare perché devo studiare? L'Europa alza un muro e non posso lavorare in Europa, gli Stati Uniti li considerano tutti terroristi, alla fine molti non studiano sì per problemi economici ma anche perché non hanno prospettive e questa è la cosa peggiore.

Serena: e la sanità?

Maurizio: la sanità è uguale nel senso che i palestinesi dovrebbero essere assistiti dai centri Unwra che però non ha soldi, perché gli americani non versano, altri stati non versano, e la sanità libanese è assolutamente privatistica con costi molto alti, le classi elementari e medie sono ormai state messe nelle stesse aule per mancanza di fondi e quindi le strutture stanno peggiorando. Ma il problema qual'è? Tutti i profughi del mondo sono assistiti e per esempio l'Unhcr lo fa in qualche modo ma i palestinesi non sono di competenza loro ma Unwra.

Serena: è stata questa una svista della comunità internazionale nel 1948?

Maurizio: no non è così, l'Unwra nasce prima della Unhcr, è una scelta politica ed è uno dei modi per dire che non sono rifugiati come tutti gli altri e tutti i diritti dei rifugiati non valgono per i palestinesi, no non è una svista.

Serena: secondo te cosa sta facendo la comunità internazionale?

Maurizio: nulla, assolutamente nulla, il dramma di quello che succede in Libano è che sono completamente abbandonati dalla comunità internazionale, colpevolmente, perché non si può dire che non si sa nulla, e chi da qualcosa lo fa per un interesse, salvo alcune azioni meritevoli di

qualche Ong, norvegesi, malesi, e quindi si crea in questo modo un peggioramento della situazione e i campi diventano anche posti di reclutamento.

Serena: ma la comunità internazionale ha interesse a mantenere la situazione instabile in quell'area?

Maurizio: per logica no, in realtà fanno comodo quei luoghi, l'instabilità, dicendo che si vuol combattere il terrorismo e poi non è così. Ma in verità il Libano può fare qualcosa ma non può fare tutto il Libano.

Serena: vale ancora il diritto al ritorno? Anche per i ragazzi? Hanno lo stesso desiderio dei genitori?

Maurizio: guarda lo sforzo che fanno i palestinesi anche giovani per mantenere la memoria è enorme, conservano questo desiderio, perché è il paese dei genitori, abbastanza normale, conservano attaccamento a terra origine anche se non sanno se ci andranno mai, poi non è detto che tu ci voglia veramente andare però non si vogliono dimenticare che vengono da lì, soprattutto se glielo neghi.

Serena: però loro continuano a sentirsi ospiti in Libano?

Maurizio: si sanno che mantenendo viva la memoria potrà forse esserci altra soluzione; sanno che non potranno mai rimanere tutti lì in Libano e penso che, opinione tutta mia, se non si risolve problema loro finiranno per diventare nuova categoria di zingari, ora staranno qui, domani lì, ci sarà problema con delinquenza, degrado, proprio come oggi succede in Europa.

Serena: veniamo ai documenti, chi li ha?

Maurizio: sono ormai pochissimi senza documenti, chi non li ha vuol dire che non fa parte di nessun elenco, sono rimasti cinquemila circa.

Serena: quindi quelli iscritti all'Unwra hanno documenti e si possono muovere tranquillamente?

Maurizio: hanno la carta di viaggio, come quelli iscritti nei registri libanesi, e poi ci sono quelli che non sono iscritti da nessuna parte che non hanno nulla. Proprio ultimamente si stanno adoperando molto le autorità palestinesi e libanesi per dare un documento a tutti. L'OLP che è tornata con una ambasciata e sta lavorando con Governo libanese per fornire documenti a tutti.

Serena: quindi possono muoversi tranquillamente?

Maurizio: certo i profughi vengono fatti uscire tranquillamente ma i problemi sorgono nel momento in cui gli altri stati devono riceverli visto che non hanno passaporto perché i documenti che possiedono sono documenti di viaggio che gli consentono di muoversi solo verso i paesi arabi.

Serena: quale è secondo te il ruolo delle Ong?

Maurizio: alcune sono strumenti dei Governi e quindi hanno funzione politica, cioè sono dei veri e propri dipartimenti esteri degli stati; altre che conosciamo di più ma gran parte dei soldi servono all'autofinanziamento piuttosto che al progetto di aiuto e poi altre invece fanno un gran lavoro assolutamente utile e meritevole e riescono a dare risposte a disagi reali.

Serena: tutte devono fare i conti con la crisi economica?

Maurizio: sì certo

Serena: il Comitato del quale tu sei portavoce, si occupa da tanti anni dei profughi palestinesi, quali risultati ha ottenuto, cosa pensa di poter fare?

Maurizio: sono quindici anni che ci occupiamo di loro, il Comitato nasce perché la strage di Sabra e Shatila veniva dimenticata che voleva dire la situazione dei profughi palestinesi in Libano e il luogo dove c'era la fossa comune di Sabra e Shatila era diventata una discarica e l'alternativa alla discarica era farne un grande incrocio stradale secondo un progetto di sviluppo del governo libanese e quindi noi abbiamo fatto in qualche modo un miracolo perché siccome in Libano non guardano in faccia a nessuno costruiscono dalla mattina alla sera, non si è fatta la strada ed è diventato un luogo della memoria dei palestinesi e libanesi, adesso è un piccolo parco.

Serena: sì l'ho visitato anche io

Maurizio: il fatto che in Italia si parli ancora di Sabra e Shatila e del diritto al ritorno in piccola parte è anche merito nostro, in quindici anni abbiamo portato lì più di mille persone, iniziative, mostre. Per noi sembra un po' una croce, nel senso che da quindici anni ogni settembre io sto in Libano, ma in realtà sono i palestinesi che chiedono a noi di andare perché si sentono sempre più abbandonati da tutti e sapere che ci sta un pezzo di mondo che va lì con loro, passa una settimana, parla con loro, serve di più di quello che noi pensiamo.

Serena: e Israele in tutto questo che fa?

Maurizio: il suo interesse è di cacciare i palestinesi il più lontano possibile da Israele, fuori dal Libano, Siria, Giordania, ma oggi non sono un pericolo i palestinesi per come sono messi.

Serena: ma l'estremizzazione nei campi può fare il gioco di Israele, nel senso che se tutti diventano islamici cattivi allora cosa succede?

Maurizio: certo, allora li puoi bombardare.

Serena: ma senti, rispetto al massacro di Sabra e Shatila, come è andata visto che questo ha fatto il giro del mondo, in tutte le tv sono passate le drammatiche immagini?

Maurizio: beh lì non volevano farlo sapere, è successo perché c'erano giornalisti e corrispondenti internazionali, doveva rientrare tutto nella guerra civile.

Serena: e per finire, i rapporti dei profughi palestinesi con i libanesi, quali sono?

Maurizio: sono spesso non rapporti. Moltissimi libanesi non sono entrati nei campi, sanno che esiste questo problema sanno che ci sono i campi ma hanno anche paura.

Serena: ma come vengono trattati dai libanesi?

Maurizio: beh insomma vale i soldi che hai, cioè se hai i soldi e paghi va bene.